

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

INTERCENTER

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 460 del 30/06/2023 BOLOGNA

Proposta: DIC/2023/463 del 30/06/2023

Struttura proponente: INTERCENT-ER - AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI
TELEMATICI

Oggetto: INDIZIONE APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-
ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - AREA INNOVAZIONE TECNOLOGICA E
TRASFORMAZIONE DIGITALE

Firmatario: ALESSIA ORSI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale

**Responsabile del
procedimento:** Gianluca Imperato

Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE FIRMATARIA

Visti:

- la L.R. 24 maggio 2004 n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'Informazione" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 293/2004 di attivazione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Intercent-ER;

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2163/2004 "Approvazione di norme organizzative relative all'avvio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, ex L.R. n. 11/2004", come modificata dalle deliberazioni n. 1389/2009, n. 2191/2010 e n. 1353/2014";
- n. 1941/2020 recate "Approvazione schema di accordo di servizio fra la regione Emilia-Romagna e l'Agenzia Intercent-ER";
- n. 426 del 21/03/2022 "Riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai direttori generali e ai direttori di Agenzia";

Viste inoltre le seguenti determinazioni del Direttore di Intercent-ER:

- n. 265/2016 recante "Modifiche al Regolamento di Organizzazione di Intercent-ER", approvata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1825/2016, e successivamente modificata con deliberazione n. 29/2018;
- n. 410/2017 recante "Recepimento degli artt. 5, 7, e 12 della delibera di giunta regionale n. 468/2017 e modifica del regolamento di organizzazione di Intercent-ER" e ss.mm.ii.;
- n. 154/2022 "Riorganizzazione dell'Agenzia Intercent-ER, conferimento incarichi dirigenziali e proroga delle posizioni organizzative";

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

- il Regolamento regionale n.6 del 2019 recante "Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113 del Decreto legislativo n.50 del 2016";
- la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della pubblica amministrazione";
- il Decreto Legislativo n. 33/2013 avente ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e ss.mm.ii.;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 380/2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione 2023-2025";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Intercent-ER n.296 del 02/05/2023 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di Protocollo di Intesa per la costituzione del Gruppo di Coordinamento di Acquisto finalizzato all'acquisizione, mediante gara unica, del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti";
- la nota n.0439664.U del 05/05/2023 del Direttore della D.G. Cura della Persona, Salute e Welfare che autorizza l'Agenzia Intercent-ER a sottoscrivere il Protocollo di Intesa;
- il Protocollo di Intesa sottoscritto da tutte le Amministrazioni costituenti il Gruppo di coordinamento di acquisto e per ultimo dal Direttore dell'Agenzia Intercent-ER in data 08/06/2023;

Premesso che:

- il Gruppo di acquisto che ha sottoscritto il Protocollo di Intesa è così costituito:
 - Agenzia Regionale per il Lavoro;
 - Regione Puglia;
 - Regione Calabria;
 - Regione Autonoma Valle d'Aosta;
 - Provincia Autonoma di Trento;
- tali Amministrazioni Convenzionate hanno quantificato i loro fabbisogni e contribuiranno all'acquisizione dei servizi oggetto della gara unica, la cui indizione è

demandata dal Gruppo di acquisto alla presente Agenzia, nella seguente misura:

- Agenzia Regionale per il Lavoro per il 59,47%;
- Regione Puglia per il 7,93;
- Regione Calabria (Azienda Calabria Lavoro) per il 17,73;
- Regione Autonoma Valle d'Aosta per il 4,96%;
- Provincia Autonoma di Trento per il 9,92%;

Premesso, inoltre, che:

- l'Agenzia Intercent-ER ha istituito un Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), ex art.55 del D.lgs.50/2016, per la fornitura di beni e servizi di gestione, manutenzione, supporto specialistico/progettuale, fornitura hardware/software di base per le infrastrutture ICT, con provvedimento del Direttore n. 81 del 17/03/2017, di durata iniziale pari a mesi 60 a decorrere dalla data di pubblicazione del Bando istitutivo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 23/03/2017 con riferimento 2017/S 058 - 107483 e con scadenza, a seguito di proroga, al 19/03/2025;
- il valore massimo stimato del complesso degli appalti specifici, previsti durante l'intera durata del Sistema Dinamico di Acquisizione per le forniture di cui trattasi, ex art. 35, comma 16, del D.lgs. 50/2016, ammonta indicativamente ad Euro 500.000.000,00;
- nel periodo di validità del SDA potranno essere attivati dall'Agenzia appalti specifici tra tutti gli operatori economici regolarmente ammessi al Sistema. In ogni singolo appalto specifico, preceduto da lettera invito, verrà determinata: la quantità presunta, il dettaglio dei prodotti e la durata della fornitura, nonché i criteri di valutazione per l'affidamento della fornitura stessa;
- l'Agenzia Intercent-ER, rilevato il fabbisogno espresso dal Gruppo di Acquisto, ha inserito nella programmazione delle attività per l'anno 2023 una procedura di gara in appalto specifico finalizzata all'acquisizione del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo

Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e delle Amministrazioni riusanti (3° ediz.);

- l'entità complessiva dell'appalto è determinata in un importo massimo di Euro 20.600.000,00 (IVA esclusa), in un unico lotto;
- la Convenzione che verrà stipulata a seguito della presente gara avrà durata di 48 mesi (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dietro comunicazione scritta dell'Agazia, fermo restando l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;
- gli Ordinativi di Fornitura (contratti), effettuati dalle Amministrazioni convenzionate, avranno di norma durata minima annuale per i servizi a canone mentre per i servizi resi tramite figure professionali a giornata/uomo avranno durata variabile in relazione alla quantità di giornate richieste. La durata degli Ordinativi di fornitura potrà arrivare fino a 12 mesi dalla data di scadenza, originaria o eventualmente rinnovata, della Convenzione stessa;

Dato atto che:

- in relazione all'entità dell'importo sopraindicato è necessario indire una gara comunitaria a procedura ristretta ai sensi degli artt. 35, 55 e 61 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- la gara sarà interamente svolta attraverso la piattaforma telematica di negoziazione di Intercent-ER "SATER" ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n. 50;
- l'individuazione del soggetto con cui convenzionarsi avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art.95 comma 2 del precitato D.Lgs. 50/2016;

Visti il progetto tecnico, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, tra cui IL Capitolato tecnico e lo schema di Convenzione, che si allegano quali parti integranti della presente determinazione;

Dato atto che l'importo per la contribuzione dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ammontante a euro 880,00 grava sull'impegno n. 26 registrato sul capitolo U13104 "SERVIZI AMMINISTRATIVI" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 di Intercent-ER, esercizio finanziario 2023;

Richiamati infine:

- l'art. 113, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale dispone che le "amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";
- l'art. 113, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 citato, che prevede la possibilità di riconoscere la corresponsione degli stessi incentivi per i compiti svolti da una Centrale di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti;

Vista la determinazione del Direttore di Intercent-ER n. 308 del 04/05/2023 con la quale sono stati individuati i RUP delle iniziative di gara da bandire nel corso del 2023, come da programmazione agli atti dell'Agenzia;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 31 del citato D.Lgs. n.50/2016, di confermare e pertanto, di nominare quale Responsabile Unico del procedimento de quo il Dott. Gianluca Imperato;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato che il sottoscritto dirigente non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate

- 1) di procedere all'indizione, ai sensi del D.Lgs 50/2016, della gara comunitaria in "Appalto Specifico per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna e delle Amministrazioni riusanti 3", interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione;
- 2) di stabilire che l'aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del precitato D.Lgs 50/2016;
- 3) di precisare che la gara in questione, per la fornitura di cui sopra, ha un importo massimo di euro 20.600.000,00 (IVA esclusa), in unico lotto, come in premessa indicato;
- 4) di stabilire che la Convenzione che verrà stipulata a seguito della presente gara avrà durata di 48 mesi (quarantotto) mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, dietro comunicazione scritta dell'Agenzia, fermo restando l'importo massimo spendibile, coincidente con la base d'asta, eventualmente incrementato di un quinto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016;

- 5) gli Ordinativi di Fornitura (contratti), effettuati dalle Amministrazioni convenzionate, avranno di norma durata minima annuale per i servizi a canone, mentre per i servizi resi tramite figure professionali a giornata/uomo avranno durata variabile in relazione alla quantità di giornate richieste. La durata degli Ordinativi di fornitura potrà arrivare fino a 12 mesi dalla data di scadenza, originaria o eventualmente rinnovata, della Convenzione stessa;
- 6) di approvare il Progetto tecnico, il disciplinare di gara ed i suoi allegati, tra cui il Capitolato tecnico e lo schema di Convenzione, che si allegano quali parti integranti della presente determinazione;
- 7) di dare atto che l'importo per la contribuzione dovuta a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ammontante a euro 880,00 grava sull'impegno n. 26 registrato sul capitolo U13104 "SERVIZI AMMINISTRATIVI" del Bilancio finanziario gestionale 2023-2025 di Intercent-ER, esercizio finanziario 2023;
- 8) di dare atto che il testo integrale del disciplinare di gara, dei suoi allegati e del bando di gara sarà consultabile sul sito Internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>;
- 9) di designare, quale Responsabile del procedimento, per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, il dott. Gianluca Imperato;
- 10) di dare atto, infine, che le strutture/i collaboratori coinvolti nella procedura di gara in oggetto, ai fini dell'attribuzione degli incentivi di cui all'art.113 del D.Lgs.n.50/2016 e del relativo Regolamento regionale n.6/2019, sono riepilogati nella seguente tabella:

Valore della gara	€ 20.600.000,00 (IVA esclusa)
Valore della gara per	Non pertinente

fabbisogni delle AA.Sanitarie		
Figura professionale	Nominativo/i	% attribuzione fondo
RUP	Gianluca Imperato	10%
Collaboratori amministrativi	Manuela Giovagnoni Clara Iallonardo	10%
Collaboratori tecnici	<ul style="list-style-type: none"> • Area SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO • ORGANIZZAZIONE, PERSONALE E ATTIVITÀ DI FUNZIONAMENTO; • PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEL BILANCIO; • E-PROCUREMENT E STANDARD; • PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI, SISTEMI DI QUALITÀ E COMUNICAZIONE. 	5%

- 11) di provvedere alle ulteriori pubblicazioni previste dal PIAO 2023-2025 ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33/2013.

LA RESPONSABILE DI AREA
(Dr.ssa Alessia Orsi)



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

PROGETTO TECNICO

1. OGGETTO

A partire dall'adozione del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" sono state introdotte numerose innovazioni nel campo della regolazione delle politiche del lavoro.

Nel nuovo quadro istituzionale le Regioni e le Province autonome sono responsabili di funzioni e compiti in materia di attuazione delle politiche attive del lavoro, dell'attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione, della disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza. La riforma ha ridisegnato i servizi e indicato come centrale la funzione dei Centri per l'Impiego, attribuendo loro un ruolo fondamentale nella gestione delle politiche del lavoro, incentrato sul rafforzamento della condizionalità nell'offerta dei servizi, nella stipula del patto di servizio personalizzato, nella profilazione dell'utenza, per la definizione ed erogazione di prestazioni e misure standard, in collaborazione con i soggetti privati accreditati.

La norma prevede, inoltre, l'istituzione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro (art. 13 D.Lgs 150/2015), che si compone del nodo di coordinamento nazionale e dei nodi di coordinamento regionali con il riutilizzo e la valorizzazione delle componenti informatizzate realizzate dalle diverse amministrazioni.

Il principio di cooperazione interistituzionale è radicato nell'esperienza amministrativa della Regione Emilia-Romagna la quale ha attivato fin dal 2007, convenzioni per il riuso dei sistemi informativi per il lavoro alle quali, nel corso del tempo, hanno aderito l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell'Umbria (ARPAL Umbria), la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, l'Azienda Calabria Lavoro e la Regione Puglia. L'esperienza di riuso dei sistemi informativi per il lavoro è quindi maturata in un percorso di manutenzione e sviluppo condivisi, con l'obiettivo di assicurare unitarietà ai sistemi in uso.

La convenzione attualmente in essere (RP/2020/25) tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, l'Azienda Calabria Lavoro e la Regione Puglia, stipulata il 30/11/2020, regola le modalità di conduzione del SIL-ER e del Portale Lavoro per Te in esercizio, compresi i criteri di riparto della spesa per i nuovi sviluppi e attività di base necessarie alla gestione e al mantenimento

del sistema, e prevede che l’Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna, in qualità di ente capofila, indica una nuova gara per la fornitura dei servizi operanti per la realizzazione delle soluzioni riusate.

Le attività di aggiornamento, personalizzazione e manutenzione correttiva e adeguativa dei sistemi informativi per il lavoro e l’implementazione di nuove funzionalità richiedono, per la loro realizzazione, l’assistenza tecnica di un operatore economico di mercato che, per la sua qualificazione specialistica, garantisca la loro attuazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche e funzionali degli applicativi in uso presso le Amministrazioni.

A partire da questa esigenza e al fine dell’espletamento della presente procedura di gara, le Amministrazioni convenzionate si sono recentemente costituite in un gruppo di coordinamento di acquisto.

Pertanto, nell’ambito dei sistemi informativi per il lavoro dell’Emilia-Romagna e delle amministrazioni riusanti tali sistemi la gara ha per oggetto la fornitura di servizi raggruppabili secondo le seguenti tipologie:

- a) Servizi continuativi a canone;
- b) Servizi a richiesta;
- c) Attività di progettazione.

2. ANALISI DELLA DOMANDA

Il fabbisogno è stato individuato dalle amministrazioni che utilizzano il SILER nell’ambito del “Protocollo d’Intesa per la costituzione del gruppo di coordinamento di acquisto finalizzato all’acquisizione, mediante gara unica, del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro dell’Emilia-Romagna e delle amministrazioni riusanti” sottoscritto dalle Amministrazioni interessate e dall’Agenzia Intercent-ER in data 08/06/2023.

Le singole amministrazioni hanno concorso alla definizione di tale fabbisogno nella seguente misura:

Ente	%
Agenzia Regionale per il Lavoro dell’Emilia-Romagna	59,47%
Regione Autonoma Valle d’Aosta	4,96%
Provincia Autonoma di Trento	9,92%
Regione Puglia	7,93%
Azienda Calabria Lavoro	17,73%

Il Capitolato tecnico è stato elaborato da funzionari e collaboratori di tutte le amministrazioni coinvolte, cui ha fatto seguito un confronto con i funzionari dell'Area Innovazione tecnologica e Trasformazione digitale dell'Agenzia Intercent-ER.

3. CALCOLO DELLA BASE D'ASTA

Le Amministrazioni convenzionate hanno stimato un fabbisogno per l'acquisizione dei servizi in oggetto che è stato ricalcolato sulla base della durata della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura, durata concordata nell'ambito della definizione della strategia di gara. Il massimale della Convenzione, corrispondente alla base d'asta, è stato quindi determinato in **Euro 20.600.000,00** IVA esclusa.

4. STRATEGIA DI GARA.

Appalto specifico nell'ambito del SDA ICT «Beni e Servizi», in unico lotto perché i servizi richiesti sono funzionalmente collegati, complementari e interdipendenti.

4.1 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per la partecipazione alla gara, al fine di contemperare l'ottimale esecuzione dell'appalto in un settore connotato da elevata specializzazione con il massimo confronto concorrenziale, vengono richiesti i seguenti requisiti di capacità tecnica/professionale (art.83, c.1, lett. c):

- aver eseguito nel triennio precedente l'indizione del presente Appalto specifico, uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a € 1.500.000,00 (IVA esclusa) con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi, per il medesimo dominio applicativo (Ambito Lavoro), a quelli della presente procedura di gara;
oppure (in mancanza del requisito sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa):
- aver eseguito nell'anno precedente l'indizione del presente Appalto specifico, uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a € 300.000,00 (IVA esclusa) con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi, per il medesimo dominio applicativo (Ambito Lavoro), a quelli della presente procedura di gara.

4.2 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà effettuata con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, c.2 del Codice dei contratti pubblici con la seguente ripartizione:

- 80 punti per l'offerta tecnica
- 20 punti per l'offerta economica.

I criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono esplicitati nel Disciplinare di gara.

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula del "ribasso massimo non lineare"

$$C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente i -esimo;

R_a = ribasso dell'offerta del concorrente i -esimo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente.

$\alpha = 0,50$

4.2.1. Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione giudicatrice, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots + C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

Pa = *peso criterio di valutazione a;*

Pb = *peso criterio di valutazione b;*

.....

Pn = *peso criterio di valutazione n.*

5. DURATA DEL CONTRATTO

La durata della Convenzione è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

La Convenzione potrà essere rinnovata fino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta dell'Agenzia Intercent-ER, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

La durata massima degli Ordinativi di fornitura potrà arrivare fino a 12 mesi oltre la data di scadenza, originaria o eventualmente rinnovata, della Convenzione stessa.

Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni convenzionate avranno di norma durata minima annuale per i servizi a canone a far data dalla loro emissione; mentre per i servizi relativi alla richiesta di fabbisogni professionali la durata degli Ordinativi di Fornitura potrà essere variabile in relazione alla quantità di giornate richieste per le figure professionali previste.



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 La piattaforma telematica di negoziazione (SATER).....	5
1.2 Dotazioni tecniche.....	7
1.3 Registrazione delle ditte e identificazione.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1 Documenti di gara.....	8
2.2 Duvri e oneri per la sicurezza.....	9
2.3 Chiarimenti.....	9
2.4 Comunicazioni.....	9
3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO.....	11
3.1 Durata.....	11
3.2 Opzioni e rinnovi.....	12
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ..	13
5. REQUISITI GENERALI.....	15
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	15
6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ.....	16
6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	16
6.3 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	16
6.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....	17
6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	18
7. AVVALIMENTO.....	18
8. SUBAPPALTO.....	19
9. GARANZIA PROVVISORIA.....	19
10. SOPRALLUOGO.....	22
11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	22
12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	23
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	23
13. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	24
14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26
16. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO.....	29
17. PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267.....	29
18. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	29
19. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	30
20. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA".....	32
20.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI.....	32
21. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA".....	33
22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	35

3.3	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	35
3.4	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	36
3.5	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	37
3.6	METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	37
4.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	38
5.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA.....	38
6.	VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	39
7.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	40
8.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	41
9.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE	42
10.	CODICE DI COMPORTAMENTO	43
11.	FORMAZIONE	44
12.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	44
13.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	44

PREMESSE

Con determina di indizione n. ___ del ___/___/____, l'Agenzia Intercent-ER (in seguito: Agenzia) ha deliberato di affidare il servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e delle Amministrazioni riusanti mediante la stipula di una Convenzione ai sensi dell'art. 21 della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 24 maggio 2004, n. 11.

Le Amministrazioni costituenti il Gruppo di Acquisto come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 08/06/2023 sono: Provincia Autonoma di Trento; Azienda Calabria Lavoro; Regione Puglia; Regione Autonoma Valle d'Aosta; Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna (in seguito "Amministrazioni convenzionate").

L'affidamento avverrà mediante appalto specifico a procedura ristretta - nell'ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA) "Beni e servizi ICT", di cui al Bando UE 2017/S 058 – 107483 del 23/03/2017, prorogato con determina n.113 del 07/03/2022 fino al 19/03/2025 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 55, 61 e 95 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto della Regione Emilia-Romagna (di seguito SATER) accessibile dal sito all'indirizzo [www.http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/) (in seguito Sito) e conforme alla normativa vigente.

Il luogo di svolgimento del servizio è la Regione Emilia-Romagna [codice NUTS: ITH5].

NUMERO DI GARA: 9197735

CIG: 9936839AF1

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Gianluca Imperato.

Con l'aggiudicatario (di seguito: Fornitore) verrà stipulata una Convenzione con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di fornitura (i.e. contratti), emessi dalle Amministrazioni costituente il Gruppo di Acquisto per l'erogazione del servizio oggetto della presente gara.

Nel periodo di validità della Convenzione, le singole Amministrazioni convenzionate, previa registrazione sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, potranno emettere Ordinativi di fornitura sottoscritti da persona autorizzata (Punto ordinante) ad impegnare la spesa dell'Amministrazione convenzionata stessa, fino a concorrenza dell'importo massimo spendibile pari al valore complessivo a base d'asta.

Gli Ordinativi di fornitura possono essere effettuati solo da Punti ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione dall'Agenzia e devono essere inviati e/o trasmessi dalle

Amministrazioni convenzionate, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema, secondo le modalità specificate nello Schema di Convenzione.

La registrazione delle Amministrazioni convenzionate non implica una verifica da parte dell'Agenzia dei poteri d'acquisto di ciascun Punto ordinante; l'Agenzia non risponde quindi di Ordinatori di fornitura sottoscritti da Punti ordinanti non autorizzati dalle Amministrazioni convenzionate di appartenenza.

Le Aziende Sanitarie, la Regione Emilia-Romagna e gli Enti ad essa afferenti, di cui alla L. n. 11/2004 e s.m., sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>), emettono gli ordini/ricieste di consegna esclusivamente in forma elettronica.

Il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici, a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo degli acquisti nonché del Nodo Telematico di Interscambio (No-TIER).

In alternativa, il Fornitore potrà utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sul SATER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/>, previa registrazione.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE (SATER)

Il funzionamento della piattaforma SATER - Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna - avviene nel rispetto della legislazione vigente.

L'utilizzo di SATER comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara e nel regolamento di utilizzo del sistema, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sul SATER.

L'utilizzo di SATER avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;

- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del Codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del Codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo di SATER.

L'Agenzia Intercent-ER non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento a SATER;
- utilizzo della piattaforma SATER da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In caso di mancato funzionamento di SATER o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, l'Agenzia può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento di SATER e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, dandone tempestiva comunicazione sulla pagina del sito <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

L'Agenzia Intercent-ER si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Il SATER garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione.

La piattaforma SATER è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito di SATER sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo di SATER è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento di SATER avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento di utilizzo del sistema, disponibile all'indirizzo <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/sistema-acquisti-sater/regolamenti> che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

SATER è sempre accessibile all'indirizzo https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale_ic/ e raggiungibile anche tramite il portale dell'Agenzia Intercent-ER <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel Regolamento di utilizzo del sistema.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto su SATER;
- b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento Eidas. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale;
- c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05).

1.3 REGISTRAZIONE DELLE DITTE E IDENTIFICAZIONE

Il presente appalto specifico è rivolto esclusivamente agli operatori economici già abilitati al Sistema Dinamico di Acquisizione, che riceveranno invito alla collocazione dell'offerta.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account

effettuata all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. Per poter presentare offerta è necessario accedere a SATER. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico; l'identificazione può avvenire mediante le credenziali rilasciate al momento della registrazione ovvero tramite il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o tramite carta di identità elettronica.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso a SATER possono essere effettuate tramite Call Center che risponde ai numeri 800 810 799 (rete fissa) e 089 9712796 (rete mobile e dall'estero), lun-ven, ore 9-13 e 14-18.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice (Relazione tecnico-illustrativa);
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegato 1 - DGUE (L'operatore economico e l'eventuale ausiliaria dovranno compilarlo su SATER. Questo allegato è solo la corrispondente copia cartacea). In caso di RTI dovranno compilare il documento su SATER sia la mandataria che le mandanti);
- 4) Allegato 1a - Domanda di partecipazione;
- 5) Allegato 1b - Patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 565 del 13 aprile 2022;
- 6) Allegato 1c - Schema dichiarazioni avalimento
- 7) Allegato 2 - Schema dichiarazioni concordato preventivo;
- 8) Allegato 3 - Capitolato Tecnico;
- 9) Allegato 4a - Schema Offerta tecnica;
- 10) Allegato 4b – Schema di Offerta economica;
- 11) Allegato 5 - Schema Contratto;
- 12) Allegato 6 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> e sul SATER.

2.2 DUVRI E ONERI PER LA SICUREZZA

Ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., considerata la natura e l'erogazione dei servizi non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 26 del Decreto sopracitato nel caso del servizio *de quo*.

Resta inteso che qualora l'Amministrazione contraente ritenga che, con specifico riferimento ai luoghi in cui si svolge la singola prestazione, possano sussistere rischi da interferenza, procederà alla redazione del documento che, sottoscritto per accettazione dal Fornitore, integrerà l'Ordinativo di fornitura.

È comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

2.3 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante il SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> da inoltrare **entro le ore 12:00 del 28/07/2023** in via telematica, attraverso la sezione riservata alla richiesta di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma.

Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite SATER e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione di SATER o il sito istituzionale.

2.4 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviato). È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all'articolo 21; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale.

Salvo quanto disposto nel paragrafo "2.3 Chiarimenti" del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra l'Agenzia e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

Le richieste di accesso agli atti e le relative risposte sono effettuate attraverso il Sistema secondo le modalità indicate nelle guide all'utilizzo della piattaforma SATER "Richiesta di accesso agli atti" accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni base" e "Gestione anagrafica" (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'Agenzia; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO

L'appalto è costituito da un unico lotto perché i servizi in oggetto sono funzionalmente collegati, complementari e interdipendenti.

La disciplina di gara garantisce comunque l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle PMI

Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo
1	Servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e delle Amministrazioni riusanti	72250000-2 - Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza	P	20.600.000,00
A) Importo totale soggetto a ribasso				20.600.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso				0,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara				20.600.000,00

L'importo a base di gara, **coincidente con l'importo massimo spendibile**, è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è da considerarsi pari a zero.

La sopra indicata fornitura oggetto del Contratto è descritta compiutamente nell'Allegato 3 "Capitolato tecnico".

Si precisa che il valore della Convenzione è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni convenzionate che utilizzeranno la Convenzione stessa nell'arco temporale della sua durata. Pertanto, la predetta stima non è in alcun modo impegnativa né vincolante né per l'Agenzia né per le Amministrazioni convenzionate nei confronti dell'aggiudicatario/degli aggiudicatari.

3.1 DURATA

La durata della Convenzione è di 48 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione della stessa.

Resta inteso che per durata della Convenzione, si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni convenzionate possono emettere Ordinativi di fornitura, vale a dire, stipulare contratti con il Fornitore.

Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni convenzionate avranno di norma durata minima annuale per i servizi a canone a far data dalla loro emissione; mentre per i servizi relativi alla richiesta di fabbisogni professionali la durata degli Ordinativi di Fornitura potrà essere variabile in relazione alla quantità di giornate richieste per le figure professionali previste.

La durata degli Ordinativi di fornitura potrà arrivare fino a 12 mesi dalla data di scadenza, originaria o eventualmente rinnovata, della Convenzione stessa.

L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione quadro in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione quadro medesima.

3.2 OPZIONI E RINNOVI

La Convenzione potrà essere rinnovata fino ad ulteriori **12 mesi**, su comunicazione scritta dell'Agenzia, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine, non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile.

La durata degli Ordinativi di fornitura in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente avviate prima della scadenza del contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 11, del Codice dei Contratti. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche eventualmente rinnovato, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino alla concorrenza di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Codice.

Fermo restando quanto sopra, l'Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo (per la clausola su adeguamento/revisione dei prezzi si rinvia allo schema di Convenzione).

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. Possono essere esclusi dalla gara, previo contraddittorio, raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti all'aggregazione possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lettera c) del Codice possono eseguire la prestazione con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione della Convenzione non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45 comma 2, lettera b) è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che la consorziata; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del Codice penale.

Le aggregazioni di retisti aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative (cfr. Determinazione ANAC n.3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, l'Agenzia procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo: <http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html>

5. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del d.lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Allegato 1b - Patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 83 bis del D.Lgs. n. 159/2011.

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono **obbligatoriamente** registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – **FVOE**) secondo le istruzioni contenute.

La verifica del possesso dei requisiti di **carattere generale** avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati ANAC** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

Nelle more dell'effettiva messa a regime del FVOE e qualora si riscontrassero difficoltà operative nell'utilizzo dello stesso che impediscano o ritardino le operazioni di verifica dei requisiti di partecipazione in capo agli operatori economici, l'Agenzia si riserva la facoltà di effettuare la verifica secondo le modalità preesistenti al rilascio del FVOE.

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La verifica del possesso dei requisiti di **tecnico-organizzativo ed economico-finanziario** comprovabili mediante i documenti indicati di seguito avviene attraverso l'utilizzo della **Banca Dati ANAC** e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) Possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova dei sopra indicati requisiti l'Agenzia acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

6.3 CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione dei seguenti servizi analoghi:

a) aver eseguito nel triennio precedente l'indizione del presente Appalto specifico, uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a **€ 1.500.000,00** (IVA esclusa) con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi, per il medesimo dominio applicativo (Ambito Lavoro), a quelli della presente procedura di gara,

oppure (in mancanza del requisito sopra indicato per giustificati motivi quali la costituzione di nuova impresa):

aver eseguito, nell'anno precedente l'indizione del presente Appalto specifico, uno o più contratti per un valore complessivo non inferiore a **€ 300.000,00** (IVA esclusa) con soggetti pubblici o privati aventi ad oggetto servizi analoghi, per il medesimo dominio applicativo (Ambito Lavoro), a quelli della presente procedura di gara;

La comprova dei requisiti è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In particolare, la comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I requisiti di cui al punto 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o del GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui alla lett. a) - punto 6.3 “Servizi analoghi” deve essere deve essere posseduto cumulativamente dalle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande, o del GEIE o aggregate in rete.

6.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

I requisiti di cui al punto 6.1 lett. a) e b) devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

La sussistenza in capo ai consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dei requisiti è valutata a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati.

L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art.45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ai propri consorziati non costituisce subappalto.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta dei requisiti di carattere tecnico professionale di cui al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** anche mediante ricorso all'avvalimento.

L'avvalimento è obbligatorio per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di concordato, qualora non sia stato ancora depositato il decreto previsto dall'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo 5 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso l'Agenzia, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliare.

A pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino al medesimo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa concorrente che si avvale dei requisiti.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Agenzia, per quanto di competenza, e delle Amministrazioni contraenti in relazione alle prestazioni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di fornitura

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 7 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

8. SUBAPPALTO

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione della Convenzione.

Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da:

- 1) **una garanzia provvisoria** come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% e precisamente di importo pari ad **€ 412.000,00** salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. cauzione presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria Unicredit S.p.A. a titolo di pegno a favore di Intercent-ER, con bonifico bancario utilizzando le seguenti coordinate: IBAN IT 48 Z 02008 02435 000010670122 – Codice BIC Swift UNCRITM1BA2 - codice dell'Ente 3182065 - CONTO CAUZIONI Intercent-ER;
- b. da fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che: risponde ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie; è sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa rispondano ai requisiti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La **garanzia fideiussoria** deve:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto dell'appalto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n.193;
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile;

- b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Agenzia;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta dell'Agenzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere inserite sul SATER in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'art. 1, lett p) del D.lgs. 82/2005, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005;
- In duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'art. 23-bis del D.Lgs. n. 82/2005.

In caso di bonifico, assegni ecc., il concorrente deve inserire su SATER il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. per i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle

prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorzziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorzziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10. SOPRALLUOGO

Non previsto.

11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 560,00**, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 621 del 20 Dicembre 2022 secondo le modalità indicate sul Portale dei pagamenti dell'ANAC all'indirizzo <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>.

Il concorrente allega copia della ricevuta di pagamento del contributo.

In caso di mancata presentazione l'Agenzia accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del sistema FVOE.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, l'Agenzia **esclude** il concorrente che non ha versato il contributo, ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della l. 266/2005.

12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso SATER.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritti con firma digitale.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 28/08/2023 a pena di irricevibilità.

SATER non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla piattaforma.

Le operazioni di inserimento su SATER di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con *congruo anticipo* rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di SATER si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 *megabyte* per singolo file o cartella compressa.

12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L' "OFFERTA" è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo PEC indicato in sede di registrazione.

SATER consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per **180** giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta dell'Agenzia entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

13. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti al contenuto sostanziale dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è **causa di esclusione** dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con elementi di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio l'Agenzia assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a **dieci** giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere e la documentazione richiesta da trasmettere tramite SATER.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, l'Agenzia *può* chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, *limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio*, fissando un termine **perentorio a pena di esclusione**.

In caso di inutile decorso del termine, l'Agenzia procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide> la seguente documentazione:

1. domanda di partecipazione ed eventuale procura/e;
2. DGUE del concorrente (se in RTI DGUE di mandataria e mandanti);
3. garanzia provvisoria e dichiarazione di impegno di un fideiussore;
4. copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
5. PASSOE;

6. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.4;
7. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 14.5.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello Allegato 1a - Domanda di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) la forma singola o associata con la quale partecipa e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020 (punto A.2 della Domanda di partecipazione).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante, capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) del Codice, esso deve indicare il consorziato o i consorziati per il quale o per i quali concorre, in assenza si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara in altra forma singola o associata, né come ausiliaria per altro concorrente;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara,
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 905/2018, reperibile sul sito della Agenzia, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera della Giunta del 13 aprile 2022 n. 565 allegato alla documentazione di gara. La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis, del decreto legislativo 159/2011;

- [NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA] l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Agenzia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- [NEL CASO DI OPERATORI ECONOMICI NON RESIDENTI E PRIVI DI STABILE ORGANIZZAZIONE IN ITALIA] il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 35.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione o affitto d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lettera l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, che si è fusa o che ha ceduto o dato in affitto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza, in caso di società con numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia il socio persona fisica che il socio persona giuridica, pertanto, la ditta concorrente (e/o l'eventuale subappaltatore e/o ausiliaria) deve rendere le dichiarazioni relative all'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, commi 1 e 2, del Codice anche con riferimento ai soggetti sopraindicati.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n.82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa che il bollo è dovuto:

- in caso di RTI e consorzi ordinari costituiti/costituendi solo dalla mandataria capogruppo;
- nel caso di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, dal consorzio medesimo;
- nel caso di Aggregazioni di rete dall'organo comune/mandataria.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € **16,00** può essere assolto mediante una delle seguenti modalità:

- applicazione del contrassegno telematico sul Modulo per l'attestazione del Pagamento del bollo, allegato alla documentazione di gara (Allegato 7), avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
- virtualmente, previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'articolo 15 del DPR 642/72.

I contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate e che non possono assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali, possono eseguire il versamento mediante bonifico, avendo cura di specificare nella causale il proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta, seguendo le indicazioni riportate nella risposta a interpello n. 322/2020

dell'Agenzia Entrate, disponibile al seguente link: [Schede - Pagamento delle imposte dall'estero - Che cos'è - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#) Si precisa che, in questo caso, l'operatore economico dovrà allegare alla documentazione la quietanza del bonifico effettuato.

16. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE presente a sistema su SATER.

Presenta inoltre il DGUE per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui al paragrafo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

17. PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267

Il concorrente, utilizzando il modello Allegato 2a - Schema dichiarazioni concordato preventivo, dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento della Convenzione.

18. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) il DGUE a firma dell'ausiliaria;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) il PASSOE dell'ausiliaria.

19. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

20. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>:

- a) **Relazione tecnica dei servizi offerti** (vedi lo “Schema di offerta tecnica” all.4a);
- b) **Eventuali Segreti tecnici e commerciali** come esplicitato nel paragrafo seguente.

All'offerta deve essere allegato un indice riepilogativo degli elaborati.

La Relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con particolare riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo **punto** Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., tutti gli elementi evidenziati nel relativo Schema di offerta tecnica (Allegato 4a), cui si rinvia.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'articolo 68 del Codice.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

20.1 SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza.

In base a quanto disposto dall'articolo 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare su SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “Segreti tecnici e commerciali”, nella sezione “Offerta tecnica”,

contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Agenzia si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

L'Agenzia di riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che l'Agenzia non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall'articolo 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

21. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene l'offerta economica, ed è predisposta su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide>.

L'offerta economica, di cui all'Allegato 4b "Schema di offerta economica", firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 12 deve indicare **a pena di esclusione** i seguenti elementi:

- a) **Il corrispettivo/prezzo unitario offerto** per l'unità di misura indicata (**prezzo offerto per UM, IVA esclusa**) al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a 2 (due) cifre decimali.

Ciascun concorrente visualizzerà tante righe corrispondenti al servizio a canone e alle figure professionali a giornata/uomo cui deve obbligatoriamente associare un valore (prezzo unitario offerto per UM, IVA esclusa) a fronte dei quantitativi specificati. **Il prezzo indicato non potrà essere maggiore dell'importo massimo non superabile pena l'esclusione.**

Il Valore complessivo dell'offerta è calcolato automaticamente dal SATER moltiplicando i ("P") (prezzi offerti per UM, IVA esclusa) per le Quantità (Q) indicate a sistema (**PXQ**); esso sarà espresso con un numero di decimali non superiore a due (2) e **non potrà superare il valore a base d'asta, pena l'esclusione.**

La ditta concorrente deve compilare la seguente offerta economica, di cui all'allegato 4b, indicando il prezzo offerto (P):

	<u>DESCRIZIONE</u>	UM	Quantità (Q)	<u>Importo massimo NON superabile</u>	Prezzo Offerto per U/M (P)
1	Assistenza tecnica al Tavolo di riuso e Manutenzione correttiva (Servizi continuativi)	Canone mensile	48	8700	
2	Project manager	G/U	1.100	500	
3	Esperto di dominio lavoro Senior	G/U	2.400	500	
4	Esperto di dominio privacy Senior	G/U	570	500	
5	Esperto di dominio	G/U	4.800	410	
6	Analista funzionale senior	G/U	7.500	390	
7	Analista funzionale	G/U	7.700	320	
8	Progettista di architetture di sistemi /System Architect	G/U	2.900	450	
9	Progettista UX/Architetto Informazioni/Web Business Analyst	G/U	2.300	400	
10	DBA (Data Base Administrator.)	G/U	2.800	330	
11	Sistemista/System Administrator	G/U	2.400	330	
12	Analista sviluppatore senior	G/U	5.250	310	
13	Analista sviluppatore	G/U	6.100	260	
14	Tecnico di Help Desk	G/U	9.000	200	
15	ICT Security Manager	G/U	340	450	
16	ICT Security Specialist	G/U	690	410	
17	Data specialist	G/U	2.500	450	
18	Esperto di IA	G/U	550	500	

L'offerta economica viene poi perfezionata scaricando il documento generato da SATER che dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e ricaricato a Sistema (come indicato nelle guide per l'utilizzo della piattaforma di cui sopra).

Si precisa che:

- Il prezzo unitario offerto non può essere pari a 0 (zero);
- Il valore complessivo offerto è calcolato automaticamente da SATER;
- **I quantitativi quadriennali (Q)** indicati nell'offerta economica (vedi all.4a) hanno valore indicativo e concorrono unicamente alla determinazione del valore complessivo dell'offerta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire i servizi in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **D** vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera **T** vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
1	Organizzazione e gestione dei servizi richiesti in relazione ai contesti di riferimento	Vedi tabella riportata al successivo par.24	6	
2	Efficacia ed efficienza della governance di progetto	Vedi tabella riportata al successivo par.24	6	
3	Efficacia dell'affiancamento del personale delle Amministrazioni convenzionate	Vedi tabella riportata al successivo par.24	5	
4	Integrazione ed interoperabilità verso sistemi terzi in relazione al contesto tecnologico di riferimento	Vedi tabella riportata al successivo par.24	5	
5	Efficacia ed efficienza dei servizi per il lavoro	Vedi tabella riportata al successivo par.24	10	

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
6	Integrazione ed interoperabilità tra gli applicativi componenti i sistemi informativi per il lavoro e i sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche	Vedi tabella riportata al successivo par.24	9	
7	Integrazione e complementarità con i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione	Vedi tabella riportata al successivo par.24	9	
8	Strumenti di incrocio domanda/offerta di lavoro come servizio rivolto ai cittadini e alle imprese	Vedi tabella riportata al successivo par.24	8	
9	Efficacia delle modalità con cui la Ditta intende erogare il trasferimento del know-how	Vedi tabella riportata al successivo par.24	5	
10	Esperienze maturate dalla Ditta in progetti complessi nell'ambito delle politiche del lavoro	Vedi tabella riportata al successivo par.24	9	
11	SLA migliorativi: Tempo di presa in carico delle segnalazioni effettuate dagli utenti	Sarà attribuito un punto fino ad un max di 4 punti per l'aumento del <i>Valore soglia</i> richiesto in Capitolato: <ul style="list-style-type: none"> • 95,5%: 1 punto • 96%: 2 punti • 96,5%: 3 punti • 97%: 4 punti 		4
12	SLA migliorativi: Tempo di risoluzione/risposta per richieste di informazione e supporto	Sarà attribuito un punto fino ad un max di 4 punti per la riduzione della tempistica di risoluzione richiesta in Capitolato, come segue: <ul style="list-style-type: none"> • meno 30 minuti: 1 punto • meno 60 minuti: 2 punti • meno 90 minuti: 3 punti • meno 120 minuti: 4 punti 		4
Totale per tipo di criterio			72	8
Totale complessivo (D+T) = 80 punti				

24. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, per la determinazione del coefficiente *Cai* variabile da zero a uno, la commissione

calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari a ciascun elemento qualitativo dell'offerta secondo la seguente scala:

Giudizio	Ottimo	Più che adeguato	Adeguato	Parzialmente adeguato	Scarsamente adeguato	Non adeguato
Coefficiente Cai assegnato	1,00	0,80	0,60	0,40	0,20	0,00

Il punteggio assegnato agli elementi indicati come tabellari "T" viene attribuito automaticamente in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto o della sua differente valorizzazione.

Si precisa che per i criteri nn. 11 e 12 della colonna "T" l'operatore economico deve valorizzare i relativi campi sulla piattaforma SATER.

25. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

Formula del "ribasso massimo non lineare"

$$C_i = (R_a/R_{max})^\alpha$$

dove:

C_i = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

R_a = ribasso dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente.

$\alpha = 0,50$

26. METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

Al risultato della suddetta operazione verranno sommati eventuali punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.

27. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto della Convenzione. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 77, comma 4,5 e 6 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano prima del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione all'Agenzia.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

L'Agenzia pubblica, sul profilo di committente, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

28. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta avrà luogo il giorno **29/08/2023**, alle ore **10:00**.

La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà esclusivamente in modalità telematica e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi a SATER nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti tramite SATER.

Parimenti le successive sedute saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER almeno 2 giorni prima della data fissata.

La piattaforma SATER consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/help/guide/>.

29. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il seggio di gara accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Ad esito delle verifiche di cui sopra il RUP provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto **Errore. L'origine r iferimento non è stata trovata.**
- b) redigere e adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, laddove necessario, provvedendo altresì alla sua pubblicazione sul sito della Agenzia, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, e nella sezione Amministrazione trasparente e alla sua comunicazione ai concorrenti immediata e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

L'Agenzia si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

30. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta pubblica in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite SATER ai concorrenti ammessi con il provvedimento di cui al punto precedente.

La commissione giudicatrice procede [all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente Disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati da SATER.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

SATER consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte al punto 17 e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta dell'Agenzia, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **dieci giorni** dall'invito. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'*ex aequo* la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. L'Agenzia comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'articolo 2.3.

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 19 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'articolo 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

31. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP [avvalendosi della commissione giudicatrice, se ritenuto necessario] valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

32. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DELLA CONVENZIONE

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione quadro, l'Agenzia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Agenzia procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Agenzia aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la Convenzione quadro non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la Convenzione verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Qualora l'Agenzia autorizzi l'esecuzione della Convenzione/Accordo in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del Codice, l'aggiudicatario/i si impegna/no a darne esecuzione nelle more delle verifiche di legge e degli adempimenti finalizzati alla stipula.

La comunicazione di avvenuta stipulazione della Convenzione si intende attuata, ad ogni effetto di legge, con la pubblicazione della medesima sul sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>.

La stipula avrà luogo entro **60** giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

La garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula della Convenzione; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La Convenzione non potrà essere stipulata prima di **35** giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione della Convenzione, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

La Convenzione sarà stipulata in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

La Convenzione è soggetta agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula della Convenzione. Nei casi di cui all'articolo 110, comma 1, del Codice l'Agenzia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare una nuova Convenzione quadro per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione della Convenzione.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso l'Agenzia il contratto di subappalto, inviandone copia anche alla Amministrazione contraente. Ai sensi dell'articolo 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica alla Agenzia e, per conoscenza, all'Amministrazione contraente, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 105, comma 3, lett. c-bis) del Codice.

L'aggiudicatario è altresì tenuto ad effettuare tutte le operazioni necessarie, ad esso richieste dall'Agenzia, al fine della predisposizione del negozio elettronico, attraverso il quale le Amministrazioni contraenti procederanno ad emettere gli Ordinativi di fornitura.

33. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto della Convenzione, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, e nel codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna approvato con Delibera di Giunta n. 905/2018 nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula della Convenzione, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei documenti pubblicati sul sito dell'Agenzia al link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/prevenzione-della-corruzione>.

34. FORMAZIONE

Entro il medesimo termine previsto per la sottoscrizione della Convenzione, l'aggiudicatario è tenuto a formarsi adeguatamente attraverso gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia, tra cui sessioni frontali, streaming, specifici manuali pubblicati sul sito e call center, al fine di conoscere gli elementi necessari per l'utilizzo corretto del SATER per quanto attiene alle specifiche funzionalità di pertinenza: stipula della Convenzione, compilazione listini, gestioni ordinativi, etc.

35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla Convenzione è competente il Foro di Bologna, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

L'Agenzia Intercent-ER, per le finalità successivamente descritte, raccoglie e tratta le seguenti tipologie di dati:

- (i) Dati 'personali' (es. dati anagrafici, indirizzi di contatto, ecc.);
- (ii) Dati 'giudiziari', di cui all'articolo 10 del Regolamento UE, relativi a condanne penali o a reati, il cui trattamento è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa per permettere la partecipazione alla procedura di gara e l'eventuale aggiudicazione. Il trattamento dei dati giudiziari avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dall'Agenzia a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il conferimento dei dati richiesti dall'Agenzia Intercent-ER è necessario, in base alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Il concorrente è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara, i dati forniti all'Agenzia Intercent-ER saranno comunicati alle Amministrazioni/Aziende Sanitarie aderenti alla Convenzione per le finalità relative alla sottoscrizione degli Ordinativi di Fornitura e per i relativi adempimenti di legge.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dell'Agenzia individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per l'Agenzia, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'Agenzia nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati relativi al concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto saranno diffusi tramite il sito internet www.intercenter.regione.emilia-romagna.it.

In adempimento agli obblighi di legge in materia di trasparenza amministrativa, il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet www.intercenter.regione.emilia-romagna.it, sezione Amministrazione Trasparente.

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

I dati verranno conservati per un arco di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per i quali essi sono trattati.

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'aggiudicazione definitiva per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per l'Azienda Sanitaria/Amministrazione contraente e comunque per un arco di tempo non superiore a quello necessario all'adempimento degli obblighi normativi.

A tal fine, anche mediante controlli periodici, verrà verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al perseguimento delle finalità sopra descritte. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non saranno utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Nell'ambito della presente gara non è previsto alcun tipo di processo decisionale automatizzato.

In qualunque momento l'interessato può esercitare i diritti previsti dagli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE/2016/679. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto, l'origine e le finalità del trattamento, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica, i destinatari cui i dati saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione o la limitazione al trattamento, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento ovvero revocare il trattamento. La relativa richiesta va rivolta alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello URP in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): tel. 800 662200, fax 051 4689664, e-mail: accesso@regione.emilia-romagna.it, PEC urp@postacert.regione.emilia-romagna.it.

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità Garante per la protezione dei Dati personali (www.garanteprivacy.it).

Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente informativa è l'Agenzia Intercent-ER, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro 38, CAP 40127.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento designati dall'Agenzia è disponibile, su espressa richiesta, da inoltrare ai seguenti recapiti: Agenzia Intercent-ER, Viale Aldo Moro 38, 40127 Bologna (Italia), tel. 051 527.3081 – 527.3082, fax 051 527.3084, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.

Il Responsabile della protezione dei dati designato è contattabile all'indirizzo mail dpo@regione.emilia-romagna.it o presso la sede della Regione Emilia-Romagna di Viale Aldo Moro n. 30.

ALLEGATI

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- 1) Progetto ai sensi dell'articolo 23, commi 14 e 15, del Codice;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegato 1 – DGUE (Deve essere compilato su SATER dall'operatore economico e dall'eventuale ausiliaria. In caso di RTI dovranno compilarlo sia la mandataria che le mandanti)
- 4) Allegato 1a – Domanda di partecipazione;
- 5) Allegato 1b - Patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta del 13 aprile 2022 n. 565;
- 6) Allegato 1c – Schema dichiarazioni Avvalimento;
- 7) Allegato 2 – Schema dichiarazioni concordato preventivo;
- 8) Allegato 3 – Capitolato tecnico;
- 9) Allegato 4a – Schema di offerta tecnica;
- 10) Allegato 4b – Schema di offerta economica;
- 11) Allegato 5 – Schema di Convenzione;
- 12) Allegato 6 – Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo



SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3

ALLEGATO 1

SCHEMA DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

(Deve essere compilato su SATER dall'operatore economico e dall'eventuale ausiliaria. In caso di RTI dovranno compilarlo sia la mandataria che le mandanti)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Le informazioni richieste dalla parte I saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Informazioni sulla pubblicazione

Informazioni sulla pubblicazione

Per le procedure di appalto per le quali è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea le informazioni richieste alla parte I saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il DGUE sia stato utilizzato il servizio DGUE elettronico. Riferimento dell'avviso o bando pertinente pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

1

Tipo di documento:

Numero dell'avviso:

URL dell'avviso:

Se non è stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o se tale pubblicazione non è obbligatoria, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve inserire i dati in modo da permettere l'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello nazionale).

Identità del committente

Identità del committente

Informazioni relative alla Stazione Appaltante

*Denominazione:

Indirizzo:

CAP:

Località:

*Paese:

*Codice Fiscale:

Informazioni relative al Fornitore del Servizio

*Denominazione: INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

*Codice Fiscale: 91252510374

*Sito Web di erogazione servizio: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/>

Informazioni sulla procedura di appalto

Dati informativi dell'appalto (Titolo, descrizione breve, etc...)

Informazioni sull'Appalto

*Titolo: Appalto specifico (SDA) - Acquisizione del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro (SILER) 3

*Breve descrizione dell'appalto: APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (ove esistente): 2023.400.30.20.14

Codice progetto (ove l'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi europei):

*Tipologia Appalto: Servizi

*Classificazione Scelta del Contraente: Procedura Ristretta

*Lista CPV inerenti l'Appalto: Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza

*Lista dei Lotti: Lotto 1_9936839AF1

Dati relativi al RUP (Responsabile Unico del Procedimento)

*Nominativo RUP: Gianluca Imperato

Telefono: 0515273430

*Indirizzo e-mail: gianluca.imperato@regione.emilia-romagna.it

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati Identificativi

Dati Identificativi

*Ruolo:

***Nome/denominazione:**

Partita IVA, se applicabile:

Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale (es. Codice Fiscale), se richiesto e applicabile

Indirizzo postale

Indirizzo postale

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

***Paese:**

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente)

Indirizzo Internet o sito web (ove esistente):

Persona di contatto

Persone di contatto:

***Persona di contatto:**

***Telefono:**

***PEC o e-mail:**

Operatore Economico PMI

L'Operatore Economico è una Micro, Piccola o Media Impresa?

***Risposta** *si* *no*

***Numero di Addetti**

***Fatturato**

Forma di Partecipazione

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri?

***Risposta** *si* *no*

***Si prega di indicare il ruolo dell'operatore economico nel gruppo (leader, responsabile di compiti specifici ...)**

Identificare gli altri operatori economici che partecipano insieme alla procedura di aggiudicazione

Dove applicabile, nome del gruppo partecipante:

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), o di una società di professionisti di cui all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

*In caso affermativo
si no

*Denominazione Operatori Economici

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare
sì no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono più legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario

Eventuali rappresentanti

Legali rappresentanti #1

*Nome:

*Cognome:

*Data di nascita:

*Luogo di nascita:

Via e numero civico:

Codice postale:

Città:

Paese:

Telefono:

E-mail:

Posizione/Titolo ad agire:

Se necessario, fornire
precisazioni sulla
rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma
congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice – Avalimento)

Imprese Ausiliarie

L'operatore economico fa affidamento sulle
capacità di altri soggetti per soddisfare i criteri di
selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

*Risposta: si no

#1

*Ragione sociale

*Identificativo *Identificatore Nazionale*

*Attività svolta (per
questa specifica
procedura)

*Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione): #1*

**(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):*

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (Articolo 105 del Codice – Subappalto)

Subappaltatori

L'operatore economico intende subappaltare
parte del contratto a terzi?

*Risposta: si no

#1

Prestazione e/o Lavorazione
che si intende subappaltare

Quota (espressa in
percentuale) sull'importo
contrattuale:

*Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione): #1*

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE III: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

- a. Partecipazione a un'organizzazione criminale;
- b. Corruzione;
- c. Frode;
- d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo;
- f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani.

Barrare la casella nel caso in cui l'OE non rientri in nessuna delle condizioni sottoindicate considerate motivi di esclusione nella presente sezione: a. Partecipazione a un'organizzazione criminale; b. Corruzione; c. Frode; d. Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e. Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento al terrorismo; f. Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani;

Partecipazione ad organizzazione criminale

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Partecipazione ad un'organizzazione criminale -
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 80 #1
co. 1 lett. a).

I soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del d.P.R. n. 309/1990, dall'art. 291-quater del d.P.R. n. 43/1973 e dall'articolo 260 del d.lgs. n. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, e in base a tale condanna è ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto ovvero previsto dall'art. 80, co. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 50/2016?

L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

*Risposta fornita si no

*Data della condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

*Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*In questo caso, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning), trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 80, comma 7 del Codice? si no

adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning), trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 80, comma 7 del Codice?

*Descrivere tali misure

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno? *si* *no*

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno? *si* *no*

***L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.** *si* *no*

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** *si* *no*

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Corruzione

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Corruzione – Decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 – art. 80 co. 1 lett. b)

I soggetti dell'operatore economico elencati all'art. 80, co. 3 del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: è terminato il periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto ovvero previsto dall'art. 80, co. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 50/2016; il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

#1

*Risposta fornita

si

no

*Data della condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

*Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*L'operatore economico

ha preso misure per

dimostrare la propria

affidabilità

("autodisciplina")?

*Descrivere tali misure

L'operatore economico ha
risarcito interamente il danno?

L'operatore economico si è
impegnato formalmente a
risarcire il danno?

*L'operatore economico

ha adottato provvedimenti

concreti di carattere

tecnico o organizzativo e

relativi al personale

idonei a prevenire

ulteriori illeciti o reati? In

caso affermativo

descrivere le misure.

Elencare la documentazione
pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

*Queste informazioni sono
disponibili gratuitamente

per le autorità in una

banca dati di uno Stato

membro UE?

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Frode

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Frode – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 80 co. 1 lett. c)

I soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per reati di frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee e in base a tale condanna è ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto ovvero previsto dall'art. 80, co. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 50/2016? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

1

*Risposta fornita sì no

*Data della condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio *Data Fine

*Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio *Data Fine

*L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità ("autodisciplina")? sì no

*Descrivere tali misure

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno? sì no

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno? sì no

*L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure. sì no

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

*Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

***Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche - Decreto legislativo 18 aprile 2016, #1 n. 50 - art. 80, co. 1 lett. d)

I soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche e in base a tale condanna è ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto ovvero previsto dall'art. 80, co. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 50/2016? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

*Risposta fornita

si

no

*Data della condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

*Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (Autodisciplina)?

si

no

*Descrivere tali misure

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?

si

no

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

si

no

*L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere

si

no

tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

*Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?

si

no

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 80, co. 1 lett. e)

I soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per i delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del d.lgs. n. 109/2007 e in base a tale condanna è ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto ovvero previsto dall'art. 80, co. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 50/2016? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

*Risposta fornita

si

no

#1

*Data della condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

*Motivo

*Chi è stato condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria

si

no

affidabilità
(Autodisciplina)?

*Descrivere tali misure

L'operatore economico ha
risarcito interamente il danno?

si *no*

L'operatore economico si è
impegnato formalmente a
risarcire il danno?

si *no*

*L'operatore economico
ha adottato provvedimenti
concreti di carattere
tecnico o organizzativo e
relativi al personale
idonei a prevenire
ulteriori illeciti o reati? In
caso affermativo
descrivere le misure.

si *no*

Elencare la documentazione
pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

*Queste informazioni sono
disponibili gratuitamente
per le autorità in una
banca dati di uno Stato
membro UE?

si *no*

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 80, co. 1, lett. f) I soggetti di cui all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per i reati di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. n. 24/2014 e in base a tale condanna è ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto ovvero previsto dall'art. 80, co. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 50/2016? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata.

***Risposta fornita** *si* *no*

#1

***Data della condanna**

***Durata della condanna**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***Motivo**

***Chi è stato condannato**

***Periodo di esclusione**

***Data Inizio** ***Data Fine**

***L'operatore economico ha preso misure per dimostrare la propria affidabilità (Autodisciplina)?** *si* *no*

***Descrivere tali misure**

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno? *si* *no*

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno? *si* *no*

***L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.** *si* *no*

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***Queste informazioni sono disponibili gratuitamente per le autorità in una banca dati di uno Stato membro UE?** *si* *no*

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte

*In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Pagamento di Tasse – Decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 – art. 80, co. 4
L'operatore economico ha violato gli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse secondo
la legislazione italiana o quella dello stato in cui
è stabilito?*

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

*Risposta *si* *no*

*Paese o Stato Membro interessato

*Di quale importo si tratta

*L'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni diverse da quelle giudiziarie o amministrative? *si* *no*

*Specificare

*L'operatore economico ha ottemperato od ottempererà ai suoi obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte, le tasse dovuti, compresi eventuali interessi o multe? *si* *no*

*Specificare

*Se l'inottemperanza è stata stabilita tramite decisioni giudiziarie o amministrative tale decisione è definitiva e vincolante? *si* *no*

*Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione

*Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo

d'esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*Se la documentazione
pertinente relativa al
pagamento di imposte è
disponibile
elettronicamente, indicare

si

no

**(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione): #1**

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazione

Riferimento preciso della
documentazione

Pagamento di contributi previdenziali

*In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Pagamento di Contributi Previdenziali – Decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 80, co. 4
L'operatore economico ha violato gli obblighi
relativi al pagamento di contributi previdenziali
secondo la legislazione italiana o quella dello
stato in cui è stabilito?*

Limite ammesso

Ulteriori informazioni

*Risposta

si

no

*Paese o Stato Membro
interessato

*Di quale importo si
tratta

*L'inottemperanza è stata
stabilita tramite decisioni
diverse da quelle
giudiziarie o
amministrative?

si

no

*Specificare

*L'operatore economico
ha ottemperato od
ottempererà ai suoi
obblighi, pagando o
impegnandosi in modo
vincolante a pagare i
contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali
interessi o multe?

si

no

*Specificare

*Se l'inottemperanza è
stata stabilita tramite
decisioni giudiziarie o
amministrative tale
decisione è definitiva e
vincolante?

si

no

*Indicare la data della
sentenza di condanna o

*Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna, la durata del periodo d'esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte è disponibile elettronicamente, indicare

sì

no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una definizione più precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale può ad esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Barrare la casella nel caso in cui l'OE non rientri in nessuna delle condizioni sottoindicate considerate motivi di esclusione nella presente sezione C e confermi di non essersi reso gravemente colpevole di Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni riservate.

Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Violazione di obblighi in materia di diritto ambientale – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 80, co. 5, lett. a)

L'operatore economico ha violato gli obblighi in materia di diritto ambientale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del d.lgs. n. 50/2016? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.

*Risposta

sì

no

*Specificare

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o "Self-Cleaning")?

sì

no

*Specificare

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?

sì

no

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

sì

no

*L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Violazione di obblighi in materia di diritto sociale

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Violazione di obblighi in materia di diritto sociale - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 80, co. 5, lett. a)

L'operatore economico ha violato obblighi in materia di diritto sociale stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del d.lgs. n. 50/2016? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016

*Risposta
si no

*Specificare

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?

*Specificare

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?
si no

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
si no

*L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro

*In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Violazione di obblighi in materia di diritto del lavoro - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 80, co. 5, lett. a)*

L'operatore economico ha violato obblighi in materia di diritto del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'Allegato X del d.lgs. n. 50/2016? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016

*Risposta
si no

*Specificare

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (Autodisciplina o Self-Cleaning)?

*Specificare

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?
si no

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
si no

***L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.** *si* *no*

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** *si* *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Fallimento

*In riferimento alla normativa Italiana vigente: Fallimento – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 80, co. 5, lett. b)
L'operatore economico è stato sottoposto a fallimento o è in corso un procedimento per la dichiarazione di fallimento? In caso di risposta affermativa all'OE è fatto obbligo inserire nella Busta di Documentazione Amministrativa la documentazione richiesta dal disciplinare atto a supportare la propria dichiarazione*

***Risposta** *si* *no*

***In caso affermativo fornire informazioni dettagliate**

***Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate**

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** *si* *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Liquidazione coatta

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Liquidazione coatta amministrativa - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 80, co. 5, lett. b)

L'operatore economico è oggetto di un provvedimento di liquidazione coatta o è in corso una procedura per l'emanazione di tale provvedimento? In caso di risposta affermativa all'OE è fatto obbligo inserire nella Busta di Documentazione Amministrativa la documentazione richiesta dal disciplinare atto a supportare la propria dichiarazione

*Risposta *si* *no*

*In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

*Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare *si* *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(Indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Concordato preventivo con i creditori

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Concordato preventivo con i creditori - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 80, co. 5, lett. b)

L'operatore economico è stato ammesso al concordato preventivo o è in corso una procedura per l'ammissione? In caso di risposta affermativa all'OE è fatto obbligo inserire nella Busta di Documentazione Amministrativa la documentazione richiesta dal disciplinare atto a supportare la propria dichiarazione

*Risposta *si* *no*

*In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

*Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?

*C'è una condizione di concordato preventivo con continuità aziendale? sì no

*E' stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 110, comma 3, lett. a) del Codice? sì no

*La partecipazione alla procedura di affidamento è stata subordinata ai sensi dell'art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore economico? sì no

*In caso affermativo indicare l'Impresa ausiliaria

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare sì no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Procedura analoga al fallimento

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Procedura analoga al fallimento - (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Art. 80) L'operatore economico si trova in qualsiasi altra situazione analoga al fallimento derivante da una procedura simile ai sensi di leggi e regolamenti nazionali? Questo criterio non è causa di esclusione per la normativa italiana. In caso di risposta affermativa all'OE è fatto obbligo inserire nella Busta di Documentazione Amministrativa la documentazione richiesta dal disciplinare atto a supportare la propria dichiarazione

*Risposta sì no

*In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

*Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare sì no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Amministrazione controllata

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Amministrazione controllata – (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Art. 80) L'operatore economico è in stato di amministrazione controllata? Questo criterio non è causa di esclusione per la normativa italiana. In caso di risposta affermativa all'OE è fatto obbligo inserire nella Busta di Documentazione Amministrativa la documentazione richiesta dal disciplinare atto a supportare la propria dichiarazione

*Risposta *si* *no*

*In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

*Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare *si* *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Cessazione di attività

In riferimento alla normativa Italiana vigente: Sospensione/cessazione dell'attività L'operatore economico ha cessato le sue attività? Questo criterio non è causa di esclusione per la normativa italiana. In caso di risposta affermativa all'OE è fatto obbligo inserire nella Busta di Documentazione Amministrativa la documentazione richiesta dal disciplinare atto a supportare la propria dichiarazione

*Risposta *si* *no*

*In caso affermativo fornire informazioni dettagliate

*Indicare per quali motivi l'operatore economico sarà comunque in grado di eseguire il contratto, tenendo conto delle norme e misure nazionali applicabili in relazione alla prosecuzione delle attività nelle situazioni citate?

*Se la documentazione pertinente è disponibile *si* *no*

elettronicamente, indicare

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Gravi illeciti professionali

*In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Gravi illeciti professionali – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 80 comma 5 lett. c)
L'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.*

***Risposta**

si *no*

***In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate**

***In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?**

si *no*

***Specificare**

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?

si *no*

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

si *no*

***L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.**

si *no*

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si *no*

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – Articolo 83 art. 80, comma 5, lett. C
L'operatore economico ha subito un provvedimento con il quale la competente Autorità nazionale ha accertato la sottoscrizione di accordi con altri operatori economici intesi a falsare la concorrenza? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.

*Risposta
si no

*In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate:

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina?
si no

*Specificare

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?
si no

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?
si no

*L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.
si no

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare
si no

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Conflitto di interessi legato alla partecipazione alla procedura di appalto - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - articolo 80, comma 5, lett. d)

L'operatore economico è a conoscenza di qualsiasi conflitto di interessi legato alla sua partecipazione alla procedura di appalto ai sensi dell'articolo 42, co. 2 del d.lgs. n. 50/2016?

*Risposta

si

no

*In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalità con cui è stato risolto il conflitto di interessi

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Partecipazione diretta o indiretta alla preparazione della procedura di appalto - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - articolo 80, comma 5, lett. e)

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione?

*Risposta

si

no

*In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare

si

no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Carenze nell'esecuzione di un precedente contratto - Cessazione anticipata, risarcimento danni o altre sanzioni comparabili - Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - art. 80, comma 5, lettera c) ter

L'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.

*Risposta *si* *no*

*Specificare

*In caso affermativo, l'operatore economico ha adottato misure di autodisciplina? *si* *no*

*Specificare

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno? *si* *no*

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno? *si* *no*

*L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare *si* *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
False dichiarazioni – Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – art. 80, comma 5, lett. c-bis)
L'operatore economico conferma di non aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.

***Risposta** *si* *no*

L'operatore economico ha risarcito interamente il danno? *si* *no*

L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno? *si* *no*

***L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.**

Elencare la documentazione pertinente

Se la documentazione pertinente relativa è disponibile elettronicamente, indicare (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare** *si* *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale

Si applicano motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale, specificati nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

False comunicazioni sociali – I soggetti dell'operatore economico elencati all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo

444 del Codice di procedura penale per i reati di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: è terminato il periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto ovvero previsto dall'art. 80, co. 10 e 10-bis del d.lgs. n. 50/2016; il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata. (Art. 80, co. 1, lett. b-bis), d.lgs. n. 50/2016)

Condanne che comportano divieti a contrarre con la pubblica amministrazione – I soggetti dell'operatore economico elencati all'art. 80, co. 3, del d.lgs. n. 50/2016 sono stati condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del Codice di procedura penale per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la condanna se: è terminato il periodo di esclusione stabilito dalla sentenza o dal decreto; il reato è stato depenalizzato; è intervenuta la riabilitazione; la pena accessoria perpetua è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna; la condanna è stata revocata. (Art. 80, co. 1, lett. g), d.lgs. n. 50/2016)

*Risposta: *si* *no*

#1

*Data di condanna

*Durata della condanna

*Data Inizio

*Data Fine

*Motivazione

*Soggetto che è stato
condannato

*Periodo di esclusione

*Data Inizio

*Data Fine

*In questo caso, l'operatore economico ha adottato misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilità nonostante l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione (autodisciplina o Self-Cleaning), trovandosi nelle condizioni di cui all'articolo 80, comma 7 del Codice?

si *no*

*L'operatore economico ha risarcito interamente il danno?

si *no*

*L'operatore economico si è impegnato formalmente a risarcire il danno?

sì no

*L'operatore economico ha adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o reati? In caso affermativo descrivere le misure.

sì no

Elencare la documentazione pertinente

1)

Sussistono a carico dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (Articolo 80, comma 2, del Codice)? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la causa di esclusione se è stato adottato un provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 del d.lgs. 159/2011 o il controllo giudiziario previsto dall'art. 34-bis, comma 6, del medesimo decreto.

*Risposta:

sì no

2)

E' stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Articolo 80, comma 5, lettera f);

*Risposta:

sì no

3)

E' iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e nei subappalti, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione nel casellario informatico (Articolo 80, comma 5, lettera f-ter);

*Risposta:

sì no

4)

E' iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione (Articolo 80, comma 5, lettera g);

*Risposta: *si* *no*

5)

Ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h

*Risposta: *si* *no*

In caso affermativo indicare:

*la data dell'accertamento definitivo

*l'autorità o organismo di emanazione:

*La violazione è stata rimossa? *si* *no*

6)

Ha violato le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i); L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.

*Risposta: *si* *no*

7)

E' stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.

*Risposta: *si* *no*

In caso affermativo:

*- ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria? *si* *no*

*- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera l) ? *si* *no*

8)

Si trova rispetto ad un altro partecipante alla medesima

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5, lettera m)?

*Risposta: *si* *no*

9)

L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore economico?

*Risposta: *si* *no*

10)

L'operatore economico ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016.

*Risposta: *si* *no*

11)

L'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato? L'operatore economico non è tenuto a dichiarare la violazione se è terminato il periodo di esclusione disposto dall'art. 80, co. 10-bis del d.lgs. n. 50/2016. (Art. 80, co. 5, lett. c-quater), d.lgs. n. 50/2016)

*Risposta: *si* *no*

In riferimento a tutta la sezione D "Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione nazionale":

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare *si* *no*

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

**(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):*

Indirizzo Web

pagina 94 di 184

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE IV: CRITERI DI SELEZIONE

In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) l'operatore economico dichiara che:

A: IDONEITÀ (ARTICOLO 83, COMMA 1, LETTERA A), DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Iscrizione in un registro professionale pertinente

In riferimento alla normativa Italiana vigente:
Iscrizione in albi e registri professionali - art. 83, co. 1, lett. a) d.lgs. n. 50/2016
L'operatore economico è iscritto nei registri professionali pertinenti tenuti nello Stato membro di stabilimento indicati nell'allegato XVI del d. lgs 50/2016?

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

#1

*Risposta si no

Nome registro e numero di registrazione

*Motivazione mancata registrazione

*Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare si no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

*(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

Iscrizione in un registro commerciale

È iscritto nei registri commerciali tenuti nello Stato membro di stabilimento come indicato nell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri requisiti previsti nello stesso allegato.

#1

Identificazione Lotti

Nome del registro

URL

*Risposta

sì

no

Nome Registro e numero
registrazione*Motivazione mancata
registrazione*Se la documentazione
pertinente è disponibile
elettronicamente, indicare

sì

no

**(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione): #1***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di
emanazioneRiferimento preciso della
documentazione**C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)**

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i criteri di selezione in oggetto sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati.

Per gli appalti di servizi: prestazione di servizi del tipo specificato

In riferimento alla normativa italiana vigente per
gli appalti di servizi: esecuzione di servizi
analoghi - art. 83, co. 1, lett. c) d.lgs. n.
50/2016 e all. XVII parte II lett. a) ii)

Unicamente per gli appalti pubblici di servizi:
durante il periodo di riferimento l'operatore
economico ha prestato i servizi del tipo
specificato nell'avviso, nel bando o nei documenti
di gara. Se il requisito non è valorizzato far
riferimento alla documentazione di gara.

Numero minimo di referenze

Requisiti #1

Requisiti

I requisiti si applicano ai
seguenti lotti

#1

Lotti ai quali si applicano le referenze

*Identificazione lotti

Referenza

Descrizione referenza

Valore complessivo

Attività svolta dall'Operatore
Economico

Valore specifico

Periodo (Data Inizio, Data Fine)

Data Inizio

Data Fine

Confidenziale

si

no

Committente #1

Nome del committente

Nome persona di contatto

E-Mail persona di contatto

Numero di telefono persona di contatto

***Se la documentazione pertinente è disponibile elettronicamente, indicare**

si

no

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): #1

***(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):**

Indirizzo Web

Autorità o Organismo di emanazione

Riferimento preciso della documentazione

PARTE VI: DICHIARAZIONI FINALI

*Il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da II a V sono veritiere e corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti è/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000. Ferme restando le disposizioni degli articoli 40 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/i sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti eccezioni:
a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilità di acquisire direttamente la documentazione complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro, oppure
b) a decorrere al più tardi dal 18 aprile 2018, l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore sono già in possesso della documentazione in questione. Il sottoscritto/i sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla parte I, sezione A ad accedere ai documenti complementari alle informazioni del presente documento di gara unico europeo, ai fini della suddetta procedura di appalto.*

Data e Luogo

***Data**

***Luogo**



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

**ALLEGATO 1a
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall'art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*
- b) costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

FACSIMILE DICHIARAZIONE

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso la sede legale sotto indicata, nella qualità di _____ e _____ legale rappresentante della _____, con sede in _____, Via _____ codice fiscale n. _____ e partita IVA n. _____ (in caso di R.T.I. o Consorzi, Aggregazione di imprese di rete, GEIE non ancora costituiti) in promessa di R.T.I., Consorzio o _____ [indicare forma giuridica del gruppo] con le Imprese, _____, all'interno del quale la _____ verrà nominata Impresa capogruppo), di seguito denominata “Impresa”

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

1. di aver preso piena conoscenza e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, quanto previsto nella Lettera di invito, nel Disciplinare di Gara e in tutti i suoi Allegati;
2. di mantenere valida l'offerta per un tempo non inferiore a 6 mesi (180 giorni) dal termine fissato per la presentazione dell'offerta;
3. di aver versato il contributo a favore della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), comprovato dalla ricevuta di versamento allegata alla presente dichiarazione;
4. di aver ottenuto il PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.anticorruzione.it, che allega alla presente dichiarazione;
5. di essere in possesso del PARTICIPANT ID PEPPOL o, se sprovvisto, di impegnarsi in caso di aggiudicazione e se obbligato dalla normativa statale o regionale vigente, ad ottenerlo e a comunicarlo all'Agenzia Intercent-ER entro la stipula della Convenzione;
6. di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla Regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta n. 905/2018 e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
7. di accettare le clausole contenute del Patto di integrità approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della Giunta regionale del 13 aprile 2022 n. 565;

8. che i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, sono: *(ripetere per tutti i soggetti per cui si presenta la dichiarazione)*
1. Nome e cognome _____, data e luogo di nascita _____, codice fiscale _____, comune di residenza _____, etc. _____ *(in alternativa indicare la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta);*
9. di considerare remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
10. *(in caso di soggetto non residente e senza stabile organizzazione in Italia)*: che questa Impresa si uniformerà alla disciplina di cui agli artt. 17 comma 2, e 53 comma 3 D.P.R. 633/1972 e comunicherà all'Agenzia, in caso di aggiudicazione, la nomina del rappresentante fiscale nelle forme di legge;
11. *(se ditta ammessa al concordato preventivo)* di indicare, utilizzando il modello Allegato 2 "Schema dichiarazioni concordato preventivo", i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici con l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
12. *(eventuale in caso di partecipazione in forma consortile)* che il concorrente partecipa alla presente procedura nella seguente forma:
- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016;

Sistema dinamico di acquisizione – Appalto specifico per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e delle Amministrazioni riusanti 3

- consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016;
- consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016;

sia costituito che costituendo;

(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016) che il Consorzio è composto dalle seguenti consorziate:

(In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016), il consorzio concorre con le seguenti imprese consorziate (specificare quali): [in caso di avvalimento] di allegare il contratto con l'impresa/le imprese ausiliaria/e;

13. (in caso di R.T.I. o Consorzi ordinari Aggregazione di imprese di rete, GEIE costituiti o costituendi):

a. che la partecipazione alla presente gara viene effettuata congiuntamente dalle seguenti imprese e la ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I./Consorzio (attività e/o servizi che saranno eseguiti da ciascuna singola Impresa componente l'R.T.I./Consorzio) è la seguente:

1 _____ (denominazione Impresa) – Mandataria/Capogruppo
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

2 _____ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorzziata
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%)

3 _____ (denominazione Impresa) – Mandante/Consorzziata
_____ (descrivere attività e/o servizi) _____ (%):

b. (inoltre, in caso di R.T.I. o di Consorzi ordinari costituendi) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la Convenzione in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

14. (in caso di avvalimento) di allegare il contratto con l'impresa/le imprese ausiliaria/e nonché la documentazione richiesta dal Disciplinare di gara;

15. che questa impresa si impegna, in caso di avvio dell'esecuzione della Convenzione/Accordo quadro in urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, ad eseguire la prestazione in via anticipata, nelle more delle verifiche dei requisiti di partecipazione e degli adempimenti finalizzati alla stipula;

16. di aver versato una cauzione provvisoria pari a € _____ corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione,

e che tale importo è:

pari al 2% dell'importo complessivo della gara,

ovvero

pari allo _____ dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto specificato al paragrafo "Cauzione provvisoria" del Disciplinare di gara: _____;

17. che questa Impresa non presenterà offerta per la gara in oggetto al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I., Rete, Consorzio o gruppo ovvero che non parteciperà a più R.T.I., Reti, Consorzi o gruppi;

18. che questa Impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all'art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 81/2008 e s.m;

19. **che questa Impresa è in possesso dei requisiti di partecipazione tecnico-professionali richiesti nel disciplinare di gara (punto 6.3, lett. a), dichiarati in dettaglio nel DGUE (All.1);**

20. qualora un partecipante eserciti la facoltà di "accesso agli atti", di:

autorizzare l'Agenzia a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

non autorizzare l'Agenzia a rilasciare copia delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale che dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice.

21. di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti, anche giudiziari, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, nonché di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679;
22. L'imposta di bollo (art. 3 del DPR n. 642/72) è assolta mediante [LA SCELTA È ALTERNATIVA, BARRARE LA CASELLA]:
- applicazione del contrassegno telematico sul modulo per l'attestazione del pagamento allegato alla documentazione di gara, avendo cura di indicare, in particolare, il numero identificativo e la data dello stesso;
 - virtualmente, previa autorizzazione n. _____ rilasciata dall'Agenzia delle Entrate al soggetto che ne ha fatto richiesta, avendone i requisiti, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642 del 1972;
 - bonifico con indicazione nella causale del proprio codice fiscale (in mancanza, la denominazione) e degli estremi dell'atto a cui si riferisce l'imposta, avvalendosi della possibilità indicata nella risposta a interpello n. 322/2020 dell'Agenzia Entrate, disponibile al seguente link: [Schede - Pagamento delle imposte dall'estero - Che cos'è - Agenzia delle Entrate \(agenziaentrate.gov.it\)](#), per i soli contribuenti non residenti in Italia e non titolari di conti correnti presso banche convenzionate con l'Agenzia delle Entrate e che non possono assolvere l'imposta di bollo utilizzando una delle modalità tradizionali.

Firmato digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore

Allegati:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

7) _____

QUADRO A – DATI POSIZIONI CONTRIBUTIVE – Allegato alle dichiarazioni Busta amministrativa

A.1 RAGIONE/DENOMINAZIONE SOCIALE

A.2 CCNL APPLICATO (indicare il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del D.L. n. 76/2020)

A.3 DIMENSIONE AZIENDALE

N. dipendenti _____

A.4 DATI INAIL

Codice ditta _____

PAT sede legale impresa _____

A.5 DATI INPS

matricola azienda _____

codice sede INPS _____

A.6 DATI CASSA EDILE

- codice impresa _____

- cassa edile:

provinciale

regionale

Data _____

Firmato digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore

QUADRO B – INFORMAZIONI INTEGRATIVE per i Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016¹ – Allegato alle dichiarazioni Busta Amministrativa

B.1 NUMERO IMPRESE SOCIE²

B.2 TOTALE ADDETTI IMPRESE CONSORZIATE³

B.3 IMPRESA AFFIDATARIA

- Ragione sociale

- Sede sociale

- Legale rappresentante

- Partita IVA

- Iscrizione CCIAA

- Nel caso di cooperativa, iscrizione Albo nazionale cooperative

¹) Il quadro deve essere compilato per ogni impresa a cui il Consorzio affiderà l'esecuzione delle forniture

²) I dati sono riferiti al Consorzio nel suo complesso

³) Vedi nota precedente

B.4 DATI RELATIVI ALL' IMPRESA AFFIDATARIA

- Totale dipendenti⁴: _____
- Posizioni previdenziali: INPS _____ INAIL _____
- Cassa Edile: _____

Firmato digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore

⁴) Indicare il numero complessivo dei dipendenti

Ulteriori indicazioni necessarie all'effettuazione degli accertamenti relativi alle singole cause di esclusione.

Ufficio/sede dell'Agenzia delle Entrate:

Ufficio _____ di _____, città _____
_____, Prov. _____, via _____,
n. _____, CAP _____ tel. _____, e-mail _____
_____, PEC _____
_____.

Ufficio della Provincia competente per la certificazione di cui alla legge 68/1999:

Provincia _____ di _____, Ufficio _____
_____, con sede in _____, via _____,
_____, n. _____, CAP _____, tel. _____
_____, fax _____, e-mail _____
_____, PEC _____.

Firmato digitalmente dal legale
rappresentante/procuratore



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE - APPALTO SPECIFICO PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

**ALLEGATO 1b
PATTO DI INTEGRITÀ**

PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'OPERATORE ECONOMICO [INDICARE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA] _____
con sede legale in _____, via _____ n. _____
Codice Fiscale _____, P. IVA _____, rappresentato da **[COGNOME E NOME]** _____ in qualità di **[TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE]** _____ con riferimento alla procedura aperta per _____

DICHIARA

di accettare il seguente Patto di integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con delibera della giunta n. 565 del 13 aprile 2022:

Art. 1. Principi e finalità

1. Il presente Patto d'integrità è un accordo fra l'Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.
3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche:
 - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
 - b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Art. 2. Obblighi dell'operatore economico

L'operatore economico, per partecipare alla procedura si impegna a:

- a) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
- b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
- c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;

- d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
- e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all'assetto dell'Impresa;
- f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
- g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;
- h) denunciare all'Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;
- i) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;
- l) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;
- m) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione;
- n) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico dell'aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell'espreso rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con l'Amministrazione appaltante.

Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 "Regali, compensi e altre utilità", 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", 7 "Obbligo di astensione", 8 "Prevenzione della Corruzione", 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", 14 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.16.04.2013, n.62 e delle corrispondenti disposizioni del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

2. In particolare, l'Amministrazione assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 4. Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) a risoluzione di diritto dal contratto.

3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

(firmato digitalmente dal titolare/rappresentante legale)



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO
DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

ALLEGATO 1c

SCHEMA DICHIARAZIONI AVVALIMENTO

Oggetto: Sistema dinamico di acquisizione – Appalto specifico per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro dell'Emilia-Romagna (SILER) e delle Amministrazioni riusanti 3

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____ in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con sede legale in _____ Partita IVA _____

Con espresso riferimento all'Impresa che rappresenta ed in qualità di concorrente alla gara per l'appalto in oggetto, come:

- Impresa singola
- Impresa facente parte di:
- Raggruppamento Temporaneo d'Imprese
 - già costituito
 - ancora da costituire
- Consorzio
- Reti di Impresa

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci,

DICHIARA

ai sensi dell'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, che intende avvalersi della/e seguente/i impresa/e per il soddisfacimento dei sotto elencati requisiti mancanti:

1) _____

Impresa Ausiliaria: _____

Requisiti forniti : _____

2) _____

Impresa Ausiliaria: _____

Requisiti forniti : _____

ED A TAL FINE ALLEGA:

A. una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria (corredata a pena di esclusione da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità) con cui il medesimo:

1. attesta il possesso da parte dell'impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all'art. 83 del D. Lgs n. 50/2016, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
2. attesta di essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016;
3. si obbliga verso la Ditta Concorrente e la Committente a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, di cui è carente la Concorrente stessa;
4. attesta che la medesima impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata o in R.T.I., né si trova in una situazione di controllo, con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

B. originale o copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto

oppure

nel caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo; la Ditta Concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva (resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000) attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016.

DICHIARA INOLTRE

di aver preso atto che:

1. la Ditta Concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Committente in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
2. gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'appaltatore si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

_____, li _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:

In caso di costituendo R.T.I./Consorzio ordinario di imprese, il presente modulo dovrà essere redatto e firmato digitalmente dal legale rappresentante di ogni singola impresa costituente il R.T.I./Consorzio.



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

**ALLEGATO 2
SCHEMA DICHIARAZIONI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA'
AZIENDALE**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a _____
in qualità di legale rappresentante dell'Impresa _____ con
sede legale in _____ Partita IVA _____

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure concernenti gli appalti pubblici,

DICHIARA

di avere depositato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, nonché di essere stato autorizzato alla partecipazione a procedure per l'affidamento di contratti pubblici dal Tribunale di _____¹, come da copia allegata, e che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese;

ovvero

di trovarsi in stato di concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'art. 186-bis R.D. 16 marzo 1942 n. 267, giusto decreto del Tribunale di _____², come da copia allegata, nonché che non si presenterà alle procedure di gara quale impresa mandataria di un raggruppamento di imprese/rete di imprese.

Firmato digitalmente dal legale rappresentante/procuratore

¹ Inserire l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione nonché numero e data della stessa

² Inserire l'indicazione del Tribunale che ha emesso il decreto nonché numero e data dello stesso



SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE - APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3

**ALLEGATO 3
CAPITOLATO TECNICO**

INDICE

1.	PREMESSA.....	3
2.	CONTESTO NORMATIVO	3
3.	CONTESTO APPLICATIVO.....	6
	a) SIL regionale	6
	b) SIL per ammortizzatori sociali.....	7
	c) Nodo di coordinamento regionale	8
	d) S.A.RE. Comunicazioni Obbligatorie	8
	e) S.A.RE. Prospetti Informativi L68	9
	f) Sistema di monitoraggio statistico	9
	g) Portale Lavoro per Te.....	10
	h) Motore di Matching Semantico	12
	i) APP Lavoro per Te	12
	j) NSR – Nodo di Smistamento Regionale	13
	k) Porta di dominio regionale	13
	l) API Manager	13
4.	OGGETTO E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA.....	14
	a) Servizi continuativi.....	14
	b) Servizi a richiesta.....	15
	c) Attività di progettazione.....	17
5.	RISORSE PROFESSIONALI	17
6.	MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI	21
7.	STRUMENTI DI SUPPORTO.....	22
8.	ORARIO E LUOGO DI LAVORO	23
9.	AVVICENDAMENTO CONTRATTUALE	23
10.	OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI.....	23
11.	PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE	25
12.	RIUSO	25
13.	ACCESSIBILITÀ.....	26

1. PREMESSA

Il principio di cooperazione interistituzionale è radicato nell'esperienza amministrativa della Regione Emilia-Romagna la quale ha attivato fin dal 2007, convenzioni per il riuso dei sistemi informativi per il lavoro alle quali, nel corso del tempo, hanno aderito l'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro dell'Umbria (ARPAL Umbria), la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, l'Azienda Calabria Lavoro e la Regione Puglia.

L'esperienza di riuso dei sistemi informativi è quindi maturata in un percorso di manutenzione e sviluppo condivisi, con l'obiettivo di assicurare unitarietà ai sistemi in uso.

La convenzione attualmente in essere (RP/2020/25) tra l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, la Regione Autonoma Valle d'Aosta, la Provincia Autonoma di Trento, l'Azienda Calabria Lavoro e la Regione Puglia, stipulata il 30/11/2020, regola le modalità di conduzione del SIL-ER e del Portale Lavoro per Te in esercizio, compresi i criteri di riparto della spesa per i nuovi sviluppi e attività di base necessarie alla gestione e al mantenimento del sistema, e prevede all'art. 10 che l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna, in qualità di ente capofila, indica una nuova gara per la fornitura dei servizi operanti per la realizzazione delle soluzioni riusate.

Le attività di aggiornamento, personalizzazione e manutenzione correttiva e adeguativa dei sistemi informativi per il lavoro e l'implementazione di nuove funzionalità richiedono, per la loro realizzazione, l'assistenza tecnica di un operatore economico di mercato che, per la sua qualificazione specialistica, garantisca la loro attuazione nel rispetto delle caratteristiche tecniche e funzionali degli applicativi in uso presso le Amministrazioni.

A partire da questa esigenza e al fine dell'espletamento delle procedure di gara per l'acquisizione dei servizi, le Amministrazioni convenzionate si sono recentemente costituite in un gruppo di coordinamento di acquisto.

2. CONTESTO NORMATIVO

Il quadro normativo in cui è inserita l'azione dell'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna – ARL e delle amministrazioni riusanti il Siler è quello definito dai seguenti principali riferimenti normativi:

- D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" che ha determinato numerose innovazioni nel campo della regolazione delle politiche del lavoro. Nel nuovo quadro istituzionale Regioni e Province autonome sono responsabili di funzioni e compiti in materia di attuazione delle politiche attive del lavoro, dell'attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della regione, della disponibilità di servizi e misure di politica attiva del lavoro a tutti i residenti sul territorio italiano, a prescindere dalla regione o provincia autonoma di residenza. La riforma ha ridisegnato i servizi e indicato come centrale la funzione dei Centri per l'Impiego, attribuendo loro un ruolo fondamentale nella gestione delle politiche del lavoro, incentrato sul rafforzamento della condizionalità nell'offerta dei servizi, nella stipula del patto di servizio personalizzato, nella profilazione dell'utenza, per la definizione ed erogazione di prestazioni e misure standard, in collaborazione con i soggetti privati accreditati. I Lep (livelli essenziali delle prestazioni) dei servizi per il lavoro, previsti dal D.Lgs 150/2015, sono stati approvati con DM n. 4 dell'11 gennaio 2018;
- LEGGE 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" la cui finalità è la promozione dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato. La norma attribuisce agli uffici del collocamento mirato, in raccordo con i servizi sociali, sanitari, educativi e formativi del territorio, i compiti relativi alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento delle

persone disabili, nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato;

- il D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 “Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni”, convertito in L. 28 marzo 2019, n. 26, le cui disposizioni hanno avuto un rilevante impatto sull’operatività dei servizi pubblici per il lavoro, ove si consideri che i CPI sono stati chiamati a erogare servizi a una platea di utenti diversa (i “nuclei familiari”) e molto più ampia, e a svolgere attività del tutto nuove (convocazione e valutazione dei nuclei familiari) con la necessità di rivedere alcuni processi operativi, adottare nuovi standard operativi e di servizio e sviluppare la capacità del sistema di dare attuazione alle innovazioni introdotte;
- Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 5 novembre 2021, “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL). Il “Programma GOL”, costituisce parte del traguardo di cui alla Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», intervento «1.1 Politiche attive del lavoro e formazione» del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) trasmesso dal governo italiano alla Commissione europea dal titolo “Italia domani”, approvato il 13/07/2021 con Decisione di esecuzione del Consiglio dell’Unione Europea, che ha recepito la proposta della Commissione europea, che tra le azioni e interventi della missione 5 “Inclusione e Coesione” prevede il potenziamento e l’ampliamento delle misure di politica attiva del lavoro e il rafforzamento dei centri per l’impiego, finalizzato a rinnovare la rete nazionale dei servizi per il lavoro, migliorare l’integrazione dei sistemi informativi regionali con il sistema nazionale, aumentare la prossimità ai cittadini, anche sfruttando le nuove tecnologie, favorire l’integrazione con il sistema di istruzione e formazione. Programma GOL, in attuazione della Missione M5, componente C1, tipologia «riforma», costituisce il perno dell’azione di riforma di sistema nell’ambito delle politiche per il lavoro. Tale riqualificazione dei servizi si impernia sulla stretta collaborazione tra servizi pubblici e privati accreditati e su una forte integrazione delle banche dati nell’ambito del sistema informativo unitario previsto dal D.Lgs. 150/2015. Le Amministrazioni Regionali/Provinciali hanno adottato con propri atti i piani per l’attuazione del Programma GOL;
- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007 con cui è stato reso obbligatorio la trasmissione per via telematica delle comunicazioni obbligatorie relative al rapporto di lavoro previste dall’art. 9 bis, DL n. 510/1996, convertito con L. n. 608/1996 (assunzione), dall’art. 21, L. n. 264/1949 (cessazione) e dall’art. 4 bis, D.Lgs. n. 181/2000 (trasformazione e variazione).

A livello regionale sono, inoltre, stati adottati atti normativi specifici, di cui si indicano i principali riferimenti.

Per l’Emilia-Romagna:

- Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” con cui sono stati disciplinati in modo unitario il sistema regionale dei servizi per il lavoro, le politiche attive per il lavoro, orientamento e tirocini;
- Legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 “Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari” è rivolta alle persone disoccupate o inoccupate, la cui condizione si caratterizzi per la compresenza di problematiche afferenti la dimensione sociale o sanitaria e la cui inclusione sociale venga perseguita attraverso il lavoro, anche tramite programmi personalizzati ed in ambienti protetti. L’integrazione dei servizi si fonda sull’analisi e la valutazione condivisa del profilo di fragilità delle persone e si realizza attraverso un programma personalizzato messo a punto da una equipe multi-professionale, costituita da un operatore del Centro per l’impiego, da un operatore del servizio sociale del Comune/Asp e da un operatore del servizio sanitario dell’AUSL. Tale norma ha anticipato la gestione poi prevista nel programma GOL per il percorso “lavoro e inclusione”;

- Delibera della giunta regionale n. 1205 del 02/08/2017 con cui si è avviata l'esperienza della Rete attiva per il lavoro, costituita dall'insieme dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati che operano sul territorio emiliano-romagnolo, che si è via via rafforzata e arricchita di diverse iniziative previste dalla Regione per favorire l'inserimento o il reinserimento occupazionale dell'utenza dei 38 Centri per l'Impiego regionali e dei 9 Uffici del Collocamento Mirato. Nel contesto di una crescente interrelazione tra servizi pubblici e privati accreditati per erogare percorsi di politica attiva via via più articolati e integrati per l'utenza e di un rafforzamento della presenza sul territorio, già nel 2018 si contavano 27 soggetti accreditati di Area 1 con 231 sedi e 51 soggetti accreditati di Area 2 con 166 sedi sul territorio regionale, nel corso del 2020 e del 2021 la crisi pandemica da covid-19 ha richiesto un ripensamento dell'organizzazione dei servizi pubblici per l'impiego e una significativa accelerazione della digitalizzazione dei processi di lavoro dei servizi per l'impiego pubblici e privati e dei servizi resi disponibili a cittadini e imprese.

Per la Provincia autonoma di Trento:

- Legge provinciale 16 giugno 1983 n. 19 e s.m.i. avente a oggetto l'"Organizzazione degli Interventi di Politica del Lavoro";
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 607 del 17 Aprile 2014, con cui si è avviata l'esperienza della "Rete provinciale dei servizi per il lavoro", costituita dall'insieme dei servizi per il lavoro pubblici e privati accreditati che operano sul territorio trentino. Dal 2016 l'Agenzia del lavoro si serve, in ottica di complementarietà di servizio all'utenza, di una rete di operatori di servizi al lavoro all'uopo accreditati. Tramite il rilascio di titolo di acquisto all'utente da parte del Centro per l'impiego, l'utente sceglie l'operatore presso il quale beneficiare del servizio. I servizi offerti racchiudono l'intera gamma di interventi di politica attiva del lavoro, dall'orientamento specialistico, al bilancio di competenze, all'accompagnamento al lavoro rivolti all'utenza dei 12 Centri per l'Impiego provinciali. Nel contesto di una crescente interrelazione tra servizi pubblici e privati accreditati per erogare percorsi di politica attiva via via più articolati e integrati per l'utenza e di un rafforzamento della presenza sul territorio, attualmente si contano 26 soggetti accreditati con 31 sedi sul territorio regionale. Tale sinergia è stata è andata consolidandosi con la richiesta di partecipazione al programma GOL di 18 soggetti accreditati.
- Deliberazione della Giunta provinciale n. 1543 di data 24 agosto 2018, che aggiorna la disciplina dell'accREDITAMENTO in ambito provinciale.

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta:

- legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego.);
- deliberazione della Giunta regionale n. 1136 in data 26 agosto 2016, recante "Disciplina per l'accREDITAMENTO dei servizi al lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l'accREDITAMENTO dei servizi per il lavoro, le modalità di tenuta dell'elenco regionale dei soggetti accreditati e l'affidamento dei servizi per il lavoro";
- deliberazione della Giunta regionale n. 1420 in data 30 dicembre 2020, recante "Approvazione del Testo unico dell'accREDITAMENTO ai servizi di formazione e per il lavoro della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 264 in data 12 marzo 2018".

Per la Regione Calabria:

- Deliberazione di Giunta regionale n. 407 del 25 agosto 2021 di implementazione del Piano Regionale Straordinario dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro, e finanziamento del potenziamento strutturale e professionale dei CPI;
- DGR n. 128 del 28/03/2022 di approvazione della proposta di Piano Attuativo Regionale Calabria del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL), ai sensi dell'art. 1 del Decreto Interministeriale 5 novembre 2021, predisposto dal Dipartimento "Lavoro e Welfare" con il supporto del gruppo di lavoro interdipartimentale al fine della trasmissione ad ANPAL per la formale valutazione di coerenza; l'ANPAL con nota prot. n. 4700 del 07/04/2022 ha comunicato che l'esame della Proposta di PAR di cui alla DGR n. 128 del 28/03/2022 si è concluso con esito positivo

- DGR 169 del 30 Aprile 2022 di Adozione definitiva del Piano Attuativo Regionale (PAR) Calabria, del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità.

La Regione Emilia-Romagna/Agenzia Regionale per il Lavoro e le amministrazioni coinvolte nell'esperienza di riuso dei sistemi informativi per il lavoro hanno potuto assicurare la crescita complessiva del proprio sistema di servizi per il lavoro grazie ad una leadership forte del servizio pubblico che governa e accompagna il sistema nel suo complesso e grazie ad un ecosistema di sistemi informativi per il lavoro che, tramite i diversi strumenti applicativi che lo compongono, assiste e supporta il sistema dei servizi per il lavoro.

Le sfide di riqualificazione, integrazione e maggior efficacia che i servizi pubblici per il lavoro si trovano ad affrontare necessitano di strumenti che possano da un lato accompagnare la transizione digitale dei servizi che caratterizzano la società a seguito della crisi pandemica, migliorandone al tempo stesso l'efficacia e la fruibilità per l'utenza, e dall'altro incrementare l'integrazione tra servizio pubblico e servizio privato accreditato e tra il sistema per il lavoro della Regione Emilia-Romagna e gli altri sistemi per il lavoro regionali/provinciali nel quadro più ampio del sistema dei servizi per il lavoro nazionali.

In questo contesto, che vede la concretizzazione di orientamenti ed elaborazioni condotte a livello nazionale e che quindi vanno a riguardare, con modalità differenti, le diverse realtà regionali, la Regione Emilia-Romagna/Agenzia Regionale per il Lavoro e le amministrazioni riusanti hanno realizzato e potenziato il Sistema Informativo Lavoro, pensato allo scopo di ottimizzare risorse e servizi a beneficio dei destinatari finali (cittadini e imprese) e degli operatori, di cui sono stati compresi e declinati i bisogni specifici in materia di lavoro.

3. CONTESTO APPLICATIVO

Di seguito illustriamo le applicazioni e gli ambienti tecnologici attuali che costituiscono il sistema Informativo lavoro (SIL).

Il SIL è un sistema cooperante di nodi applicativi: ciascun sistema descritto nei paragrafi successivi svolge specifiche funzioni e, tramite servizi di cooperazione applicativa, coopera con gli altri sistemi nonché, a livello nazionale, con i sistemi delle altre Regioni, di ANPAL e del Ministero del Lavoro.

Il SIL risulta essere un sistema logicamente unitario per ciascuna Amministrazione utilizzatrice, fisicamente installato presso i rispettivi data center.

I moduli o i sottosistemi che compongono il SILER sono i seguenti:

a) SIL regionale

È il sistema utilizzato dai Servizi per l'Impiego territoriali dell'Agenzia Regionale per il Lavoro e dalle altre Amministrazioni. E' un sistema modulare in cui si possono logicamente distinguere due componenti applicative strettamente integrate tra loro: la prima dedicata a gestire tutti gli eventi amministrativi, ovvero a presiedere all'applicazione della normativa nazionale e regionale ed alla sua gestione; la seconda componente si occupa della gestione dei servizi erogati dai Centri per l'impiego, quali i servizi di orientamento, di raccolta delle disponibilità e delle competenze dei lavoratori, di raccolta delle offerte di lavoro provenienti dalle aziende e dell'incrocio tra domanda e offerta, e in generale di attivazione di interventi di politica attiva. Viene utilizzato sia per le attività di front-office che per quelle di back-office. Gli automatismi e i controlli del sistema assicurano sicurezza e qualità dei dati, mentre una adeguata parametrizzazione garantisce la necessaria flessibilità verso le diverse possibili

impostazioni organizzative dei servizi adottate da ogni singola Amministrazione. Sono attivi, inoltre, scambi informativi con il sistema regionale della Formazione Professionale.

Di norma, esiste un nodo SIL per ogni Amministrazione.

Architettura tecnologica

Dal punto di vista architeturale, il SIL regionale si configura come un sistema conforme al modello architeturale a tre livelli su tecnologia web, i cui principali elementi funzionali sono costituiti:

- per la componente di interfaccia utente (presentation), da un Web Browser;
- per la componente server di comunicazione e logica applicativa (application logic) da un Web Server e da un Application Server;
- per la componente accesso ai dati (data access) da un RDBMS, basato su software Oracle

L'applicazione è conforme alle specifiche Java 2 Platform Enterprise Edition (J2EE) che rappresentano la piattaforma standard di sviluppo di applicazioni di livello Enterprise basate su linguaggio Java. Nel dettaglio vengono utilizzate le seguenti tecnologie:

- HTML 4.01 (Dynamic HTML);
- Servlets e pagine JSP;
- Componenti Java (javabeen e classi applicative) ed EJB; Web services (Apache Axis);
- API JDBC per l'accesso ai dati.

L'attuale stack tecnologico dei server coinvolti risulta essere il seguente:

	Web Server	Application Server	Data Base Server
Componenti dello stack tecnologico	LBL (Load Balancer)	EAP 7.2.7	Oracle 12 Standard Edition o versioni superiori (*)
		JDK 11	
Sistema operativo	Linux	Linux	Linux

(*) E' possibile utilizzare la Enterprise Edition per beneficiare di funzionalità extra (rif. https://docs.oracle.com/cd/E55822_01/DBLIC/editions.htm#DBLIC109)

b) SIL per ammortizzatori sociali

Il modulo SIL per ammortizzatori sociali è il sistema regionale che fino ad oggi ha gestito funzioni dedicate alla gestione degli ammortizzatori sociali in deroga (Cassa Integrazione Guadagni (CIG) ordinaria e straordinaria e mobilità in deroga), della mobilità ex Legge 223/91 e della L. 236/93, con cui sono state verificate e approvate le comunicazioni di licenziamento provenienti dalle aziende (art. 4, c. 9 L. 223/1991) e le richieste di inserimento in lista di mobilità dei lavoratori licenziati inserite dai Centri per l'Impiego (art. 4 L. 236/1993). Il sistema rende inoltre disponibili funzionalità di reportistica, di esportazione dei dati verso INPS. Tale sistema è integrato in cooperazione applicativa con il SARE e il SIL regionale completando il flusso di gestione delle tematiche relative al "Lavoro". A seguito dell'abrogazione dell'istituto degli ammortizzatori sociali in deroga e delle liste di mobilità da parte della L. 92/2012, il SIL per ammortizzatori sociali è ad oggi utilizzato per la conservazione e la consultazione dei dati in esso contenuti e per attività di monitoraggio.

Il modulo è attualmente in uso solo presso l'Agenzia Regionale per il Lavoro dell'Emilia-Romagna.

Architettura tecnologica

L'attuale stack tecnologico dei server coinvolti risulta essere il seguente:

Web Server	Application Server	Data Base Server
LBL (Load Balancer)	JBoss 4.2.1	Oracle 12 Standard Edition o versioni superiori (*)
	JDK 6	
Linux	Windows	Linux

(*) E' possibile utilizzare Enterprise Edition per beneficiare di funzionalità extra (rif. https://docs.oracle.com/cd/E55822_01/DBLIC/editions.htm#DBLIC109)

c) Nodo di coordinamento regionale

Costituisce il sistema regionale di smistamento delle Comunicazioni Obbligatorie e dei Prospetti Informativi L.68/99 (collocamento mirato), nonché di altre tipologie di comunicazione. Svolge un duplice ruolo: smista le comunicazioni verso l'interno della Regione e trasmette le Comunicazioni in uscita ai destinatari esterni alla Regione, per il tramite della Porta di Dominio Regionale. Possiede inoltre una opportuna gestione di code per il reinoltro delle comunicazioni in presenza di errori o problemi durante la trasmissione.

Architettura tecnologica

L'architettura tecnologica del Nodo di Coordinamento Regionale è del tutto analoga a quella del SIL regionale descritta in precedenza. A differenza di quest'ultimo, però, manca la componente relativa all'interfaccia utente, in quanto il sistema non possiede delle pagine proprie di visualizzazione dei dati ma viene interfacciato unicamente attraverso Web Services in Cooperazione applicativa.

d) S.A.RE. Comunicazioni Obbligatorie

Il S.A.RE. (Semplificazione Amministrativa in Rete) è una applicazione autonoma, strettamente integrata con il SIL e con il Portale Lavoro per Te. Il sistema gestisce tutte le comunicazioni che le aziende sono obbligate ad effettuare relative ad ogni assunzione, proroga, trasformazione e cessazione di un rapporto di lavoro, per le quali è stato istituito un corrispondente modello telematico a livello nazionale.

Il SARE «smista», per il tramite del Nodo di Coordinamento Regionale, le diverse comunicazioni ai soggetti che per competenza sono depositari della comunicazione stessa; su questi nodi tali comunicazioni impattano in tempo reale sulla situazione dei lavoratori coinvolti e consentono agli operatori dei Centri per l'Impiego di poter visualizzare e, se necessario, gestire in modo efficace le informazioni aggiornate.

Architettura tecnologica

Il sistema S.A.RE. Comunicazioni Obbligatorie attualmente in produzione è sviluppato secondo una piattaforma tecnologica conforme ai principi del modello architetturale "three tier" su tecnologia web. Tale architettura è basata interamente su componenti Open Source, rispondenti alla filiera standard regionale relativa ad applicazioni Java Enterprise Edition su piattaforma Linux. L'attuale stack tecnologico di riferimento è il seguente:

Web Server	Application Server	Data Base Server
LBL (Load Balancer)	EAP 7.2.7	PostgreSQL 12.8
	JDK 11	
Linux		

Il web server rappresenta l'entry point dell'architettura. I client (ovvero i browser) si interfacciano con il sistema esclusivamente tramite tale componente architetturale. Per i sistemi Open Source il web server è spesso costituito da Apache. In Regione Emilia-Romagna tale sistema è costituito dal componente infrastrutturale già in uso denominato LBL (Load balancer).

L'application server rappresenta il contenitore dei componenti software che costituiscono il sistema. In questo caso l'application server è costituito da EAP 7.2.7 su JDK 11.

Il database server rappresenta il contenitore di tutti i dati applicativi. E' costituito da PostgreSQL 12.8.

e) S.A.RE. Prospetti Informativi L68

Il modulo S.A.RE. (Semplificazione Amministrativa in Rete) dedicato ai Prospetti Informativi (L.68/99) gestisce le comunicazioni che le aziende sono obbligate ad effettuare in relazione all'invio dei Prospetti Informativi ex legge 68/99. Gestisce, inoltre, le domande di autorizzazione di CIG in deroga ordinaria e straordinaria e le domande di autorizzazione di mobilità collettiva. Queste ultime due funzioni attualmente non sono in uso a seguito dell'abrogazione della relativa normativa nazionale di riferimento.

Il SARE «smista» i Prospetti Informativi per il tramite del Nodo di Coordinamento Regionale.

Architettura tecnologica

Il sistema S.A.RE. Prospetti Informativi attualmente in produzione è sviluppato con tecnologia Microsoft. E' costituito da un'applicazione web realizzata tramite la tecnologia ASP 2.0. Il Server di pubblicazione web Microsoft Internet Information Server 10.0 (IIS) rappresenta sia l'entry point dell'architettura sia il contenitore – application server – dei componenti software del sistema. Come DataBase server viene utilizzato Microsoft SQL Server 2016.

Una reingegnerizzazione di tale sistema con una completa integrazione delle sue funzionalità all'interno della nuova piattaforma tecnologica adottata per il S.A.RE. Comunicazioni Obbligatorie potrà essere valutata sulla base di come evolveranno le normative nazionali relative alle tipologie di comunicazione gestite.

f) Sistema di monitoraggio statistico

Il sistema di monitoraggio statistico del SILER costituisce il modulo utilizzato dall'Agenzia Regionale per il Lavoro per la produzione degli indicatori statistici relativi al mercato del lavoro. Viene allineato periodicamente con le informazioni provenienti da SIL e da altre fonti.

Questo sottosistema è costituito da un Data Warehouse interrogabile attraverso una componente applicativa di Business Intelligence, che mette a disposizione funzionalità per la reportistica e per l'analisi multidimensionale dei dati.

Architettura tecnologica

Il modulo di Monitoraggio statistico è composto dalle seguenti macro componenti:

- Un Data warehouse, su Data Base server dedicato con licenza Oracle 19c;
- Un applicativo realizzato con la suite KNOWAGE Rel. 8.0.22 che utilizza Apache Tomcat Version 9.0.54 come application server;
- KNOWAGE - Python: componenti per l'esecuzione di algoritmi Python;
- KNOWAGE - SolR per la gestione della visualizzazione ottimizzata di grandi volumi di dati;
- Apposite componenti ETL di alimentazione a partire dal SIL o da altre fonti realizzati con TOS versione 7.3.1.

L'attuale stack tecnologico riassuntivo è il seguente:

Web Server	Application Server	Data Base Server
LBL (Load Balancer)	Apache Tomcat Version 9.0.54 openjdk version "1.8.0_282"	Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19
	KNOWAGE 8.0.22	
	Python 3.6	
	SolR Version 7.7.0	
	TOS_DI-Win32-20200219_1130-V7.3.1	
Linux		

Il Data Warehouse contiene i dati aggregati, alimentati tramite procedure ETL di estrazione e caricamento dati dagli archivi del SIL o di altri moduli e disponibili per l'utilizzo da parte degli utenti abilitati. L'ambiente applicativo, basato sulla suite open source di Business Intelligence KNOWAGE, consente l'accesso contemporaneo agli utenti attraverso una gestione puntuale delle autorizzazioni e dei livelli di visibilità sulle diverse analisi disponibili.

g) Portale Lavoro per Te

Il portale dei servizi on-line per il lavoro si configura come unico «luogo virtuale» dove si raccolgono informazioni e servizi offerti dai diversi canali informatici istituzionali di Regione mettendo a fattore comune esperienze, competenze, informazioni, creando una sinergia che amplifica il raggio di azione e incrementa le potenzialità del servizio. Il Portale si fonda sulle logiche che danno la possibilità di assicurare uno sviluppo esponenziale dei servizi offerti e di far interagire, in modo semplice e immediato, attori diversificati. Al vantaggio che la rete può offrire, il Portale associa l'affidabilità del servizio pubblico, costituendosi «luogo» dove poter reperire informazioni certe e certificate.

Le funzionalità offerte da Lavoro per Te sono molteplici e sono studiate per rispondere alle diverse esigenze dei diversi utenti. Per questa ragione è possibile distinguere tra:

Servizi ai cittadini: I cittadini possono, una volta registrati fruire di una serie di servizi che prevedono, da un lato, la possibilità di effettuare adempimenti amministrativi quali la stipula della Dichiarazione di Immediata Disponibilità ai sensi del D.lgs. 150/2015, (DID), la stampa del percorso lavoratore, dello stato occupazionale, la sottoscrizione del Patto di servizio, l'adesione al programma Garanzia Giovani e dall'altro fruire di servizi specialistici quali quelli di incontro domanda/offerta di lavoro (creazione cv, lettera di presentazione, consultazione offerte di lavoro ed eventuale candidatura) e di consulenza specialistica attraverso una apposita funzione di messaggistica (ad es. notifica di eventi che riguardano attività e interessi specifici dichiarati dal cittadino), o prenotazione di appuntamenti con gli SPI regionali tramite apposita agenda o, infine, la verifica delle proprie propensioni attraverso un percorso guidato di Orientamento.

Servizi alle imprese: Le aziende registrate al portale possono, attraverso la loro scrivania, presentare le domande di accreditamento ai servizi per il lavoro, creare una vetrina dell'azienda in grado di presentare la propria mission aziendale e le attività che la caratterizzano, inserire le proprie vacancy ed entrare in contatto con i candidati attraverso un'apposita sezione denominata messaggistica, consultare i curricula, creare e visualizzare le convenzioni e i progetti formativi per l'avvio di tirocini, verificarne e concordarne i contenuti e darne l'approvazione.

Da ultimo sono presenti appositi servizi dedicati agli operatori dei CPI e dei soggetti accreditati, in particolare si tratta di funzionalità collegate ai vari ambiti di intervento che coinvolgono i Servizi per l'Impiego tra i quali: gestione della garanzia Giovani, gestione dei tirocini, gestione delle domande di accreditamento ai servizi per il lavoro, gestione agende per le politiche attive.

E', inoltre, previsto all'interno del portale un apposito modulo denominato ASSISTER dedicato alle iniziative finanziate in attuazione della L.R. 14/2015 (Emilia-Romagna), volte al sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità.

Architettura tecnologica

Il Portale Lavoro Per Te è basato interamente su componenti "Open Source", secondo la seguente filiera tecnologica:

Web Server	Application Server	Data Base Server
LBL (Load Balancer)	EAP 7.2.7	PostgreSQL 12.8
	JDK 11	
Linux		

L'application server rappresenta il contenitore dei componenti software che costituiscono il sistema. In LavoroPerTe l'application server è costituito da EAP 7.2.7.

Il database server rappresenta il contenitore di tutti i dati applicativi di LavoroPerTe. E' costituito da PostgreSQL 12.8.

n) Motore di Matching Semantico

La componente applicativa relativa al “Motore di Ranking” è un sistema integrato in LavoroPerTe che, mediante algoritmi di AI, favorisce l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Rivolta principalmente ai cittadini e agli operatori del Centro per l’Impiego, valorizza i CV precedentemente compilati, consentendone la consultazione e il matching con le vacancy pubblicate nella piattaforma (LavoroPerTe rappresenta la banca dati di riferimento).

In particolare, il Motore di Matching effettua un confronto tra profili e posizioni aperte sia tra campi strutturati (in formato tabellare o pseudo-tabellare), sia valutando descrizioni fornite dall’utente in linguaggio naturale, estraendo l’informazione necessaria per valutarne la rilevanza.

Il confronto non avviene solo sulla base di espressioni specifiche, ma si fonda sull’incrocio tra i contenuti globali dei CV e delle offerte di lavoro, valutandone il loro significato attraverso algoritmi di matching semantico.

Architettura tecnologica

Il motore di matching semantico è basato sulle seguenti componenti:

- Un Reverse Proxy e cifratura SSL canale http
- Un Back-end container (per i servizi REST da esporre)
- Un Training container (per l’addestramento modelli)
- Un Batch container (per la conversione dati)
- Un Solr container (come motore di indicizzazione)
- Un PostgreSQL container (RDBMS di riferimento)

Lo stack tecnologico riassuntivo è il seguente:

A livello di host
- <i>CentOS 8 / CentOS Stream</i>
- <i>Docker CE 20.10</i>
- <i>Docker Compose 1.29.1</i>
- <i>Cronie 1.5.2</i>

A livello di container
- <i>Python 3.7</i>
- <i>Nginx 1.18</i>
- <i>FastAPI 0.63.0</i>
- <i>Solr 8.8.2</i>
- <i>PostgreSQL 13.2</i>

i) APP Lavoro per Te

I servizi offerti dal Portale Lavoro per Te sono supportati dalla relativa APP: questa è l’applicazione che consente di accedere da dispositivo mobile ai servizi dei Centri per l’Impiego, senza doversi recare di

persona presso gli uffici. E' possibile consultare le offerte di lavoro disponibili sul territorio e a livello nazionale, filtrarle, salvarle o candidarsi, utilizzando il proprio CV e una lettera di presentazione. Tramite App è possibile ricevere notifiche e informazioni in tempo reale dai Centri per l'Impiego o attivare alert per ricevere offerte di lavoro personalizzate in base ai filtri impostati. È possibile inoltre presentare la D.I.D., effettuare una prenotazione tramite l'Agenda appuntamenti e scaricare il proprio Percorso Lavoratore.

Architettura tecnologica

L'app usa lo stack tecnologico messo a disposizione dalle versioni più recenti di Android o iOS. È sviluppata usando il framework react-native.

j) NSR – Nodo di Smistamento Regionale

Il Nodo di Smistamento Regionale (NSR) è un'applicazione web costituita solo ed esclusivamente da servizi web di tipo SOAP o REST. Ha la funzione di traduttore da REST a SOAP e da SOAP a REST e permette di gestire lo scambio di informazioni in cooperazione applicativa fra i sistemi dell'Amministrazione ed ANPAL in base all'adozione dei diversi standard che ancora convivono.

Il nuovo modulo, infatti, si pone come intermediario tra i sistemi regionali e la nuova infrastruttura cloud di ANPAL per garantire l'operatività dei sistemi regionali nelle fasi di adeguamento tecnologico ai nuovi standard e livelli di sicurezza via via adottati e richiesti a livello nazionale e mantenere comunque un unico punto di accesso e smistamento per tali flussi di cooperazione applicativa.

Architettura tecnologica

L'architettura tecnologica del Nodo di Smistamento Regionale è del tutto analoga a quella del Portale Lavoro per Te descritta in precedenza.

κ) Porta di dominio regionale

Un opportuno sistema, denominato Porta di Dominio Regionale, si interpone tra ogni dominio regionale e il mondo esterno, ricevendone e smistandone i relativi flussi, composti dalle comunicazioni provenienti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o dalle altre Regioni e dirette verso le Amministrazioni e, allo stesso tempo, smaltendo in uscita le comunicazioni provenienti dalle Amministrazioni e dirette a soggetti ad esse esterni.

Architettura tecnologica

In maniera del tutto analoga al Nodo di Coordinamento Regionale, anche la Porta di Dominio è priva della componente relativa all'interfaccia utente e viene invocata unicamente attraverso Web Services in Cooperazione applicativa.

ι) API Manager

In conformità al nuovo modello di interoperabilità predisposto da AGID, è stato inoltre installato e configurato un nuovo sistema denominato API Manager, che è conforme alle nuove "Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati" ai sensi dell'articolo 50-ter, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Obiettivo è la completa migrazione di tutti i servizi di interoperabilità esposti tramite PDD verso una architettura a servizi implementati con standard API REST ed accessibili tramite API Gateway in accordo con il modello di interoperabilità citato.

Tali adeguamenti vengono predisposti in modo incrementale dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e andranno a sostituire via via gli attuali servizi presenti sulla Porta di Dominio precedentemente descritta, che verrà così dismessa al termine della migrazione.

Architettura tecnologica

L'architettura del API Manager regionale si basa sul prodotto WSO2 API Manager.

Ai fine dell'individuazione dei livelli di servizio minimi richiesti, richiamati al successivo paragrafo, sono considerate critiche le applicazioni il cui malfunzionamento determina un disagio per l'utenza, con l'impossibilità di accedere i servizi amministrativi "di base" per i cittadini (presa in carico, sottoscrizione del patto di servizio e accesso alle politiche attive per il lavoro) e per le aziende (comunicazione obbligatorie).

Pertanto, sono considerati critici i seguenti applicativi:

- SIL regionale
- S.A.RE. Comunicazioni Obbligatorie
- Portale Lavoro per Te – pagina di log in, servizi amministrativi e gestione agenda politiche attive

Potranno essere inoltre considerate "critiche" eventuali ulteriori funzionalità sviluppate nel corso della fornitura che presentino le caratteristiche sopra descritte.

4. OGGETTO E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA

La rapida evoluzione del contesto socio-economico, normativo e tecnologico rendono necessario dare continuità agli sviluppi dei sistemi informativi per il lavoro in termini di manutenzione adeguativa delle funzionalità esistenti e sviluppo di nuove funzionalità per garantire il rafforzamento e l'efficientamento delle capacità di intervento dei Servizi per l'Impiego.

Nell'ambito dei sistemi informativi per il lavoro della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni riusanti tali sistemi la gara ha per oggetto la fornitura dei servizi di seguito descritti, raggruppabili secondo le seguenti tipologie:

- a) Servizi continuativi
- b) Servizi a richiesta
- c) Attività di progettazione

a) Servizi continuativi

Assistenza tecnica al Tavolo di riuso: insieme di attività necessarie al buon funzionamento del Tavolo di Riuso tra le Amministrazioni, incluso il supporto alla definizione e programmazione delle principali milestones condivise, l'identificazione delle principali criticità organizzative o tecniche legate alle stesse e delle possibili contromisure, la gestione di un Project Management Board per il monitoraggio dell'avanzamento amministrativo a supporto dei Tavoli tecnici di Riuso. Nell'ambito di tali attività al fornitore sarà richiesto di provvedere alla pubblicazione del codice sorgente degli applicativi, completo della relativa documentazione, secondo le modalità definite dalla normativa al tempo vigente. Tali modalità sono attualmente disciplinate dall'art. 69 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dalle "Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" adottate da AGID con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019, sono pubblicate in Gazzetta ufficiale, serie generale n.119 del 23 maggio 2019;

Manutenzione correttiva: comprende interventi sugli applicativi al fine di correggere eventuali malfunzionamenti o errori (bug), sulla base dei test e delle segnalazioni ricevute dagli utilizzatori o individuati dallo stesso fornitore.

Per i servizi di manutenzione correttiva i livelli di servizio minimi richiesti sono contenuti nello schema seguente.

Livello di servizio - Fine intervento per manutenzione correttiva	
Misura da rilevare	Tempo che intercorre tra la presa in carico della richiesta di intervento e la fine dell'intervento con rimozione dell'anomalia
Requisiti	A) entro 8 ore per errore bloccante* su applicazione critica B) entro 12 ore per errore bloccante* su applicazione non critica C) entro 4 giorni per errore non bloccante**
Valore soglia	95%
Calcolo	Numero di interventi conclusi nei requisiti ----- % >= Valore soglia Totale numero interventi totale
Base temporale	Trimestrale
Eccezione	Cause di forza maggiore, concomitanza di eventi esterni o responsabilità di infrastrutture o sistemi terzi

* Errore bloccante: impossibilità di usufruire del servizio per indisponibilità o perché le prestazioni risultano decisamente degradate.

** Errore non bloccante: possibilità di usufruire del servizio con prestazioni ridotte, senza condizionare l'utilizzo.

I servizi a carattere continuativo sopra descritti dovranno essere erogati in modalità a "canone".

b) Servizi a richiesta

Servizi di assistenza e supporto applicativo agli operatori: comprende le attività necessarie a garantire un corretto servizio di *Help Desk specialistico*, in grado di erogare un adeguato supporto agli operatori delle amministrazioni per la gestione e la risoluzione dei problemi quotidiani relativi a malfunzionamenti/errori rilevati e relativi al funzionamento dei sistemi e/o difficoltà funzionali degli operatori nell'utilizzo delle applicazioni. Il servizio di Help Desk specialistico deve essere contattato usufruendo necessariamente di un punto di accesso unificato a cui fare pervenire ogni segnalazione e volto ad assicurare la tracciabilità in termini di segnalazioni/azioni intraprese tramite un sistema di ticketing che registri sia le chiamate in entrata, sia le e-mail, sia le richieste effettuate con altre modalità messe a disposizione dal fornitore (es. form dedicato). Deve garantire l'assistenza dalle 7:30 alle 19:30 di tutti i giorni lavorativi.

Servizi di assistenza ai cittadini e imprese: Potrà inoltre essere richiesta l'attivazione un servizio di help desk applicativo e funzionale rivolto agli utilizzatori del Portale Lavoro per te: utenti diretti beneficiari dei servizi (cittadini e imprese), organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro, pubbliche amministrazioni e soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro in Emilia-Romagna. Le fasce di reperibilità e le modalità di contatto dell'help rivolto ai cittadini è concordato dalle Amministrazioni che richiedono il servizio nell'ambito del piano di lavoro previsto al punto 1 del paragrafo 6.

In entrambi i servizi, i sistemi utilizzati devono essere in grado di produrre una reportistica per il monitoraggio e la rendicontazione (vedi paragrafi MODALITA' DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE e STRUMENTI DI SUPPORTO). Le amministrazioni devono poter consultare direttamente e in qualsiasi momento sia la reportistica sia lo stato delle proprie richieste.

Per l'erogazione del supporto attraverso l'Help Desk i livelli di servizio minimi richiesti sono contenuti nello schema seguente.

Livello di servizio - Tempo di presa in carico	
Misura da rilevare	Tempo di presa in carico delle segnalazioni effettuate dagli utenti
Requisiti	A) entro 1 ora per errore bloccante su applicazione critica B) entro 2 ore per errore bloccante su applicazione non critica C) entro 8 ore per errore non bloccante D) entro 8 ore per richieste di informazione e supporto
Valore soglia	95%
Calcolo	Numero di segnalazioni prese in carico nei requisiti -----% >= Valore soglia Totale numero di segnalazioni
Base temporale	Trimestrale
Eccezione	Cause di forza maggiore

Livello di servizio - Tempo di risoluzione/risposta per richieste di informazione e supporto	
Misura da rilevare	Tempo di risoluzione/risposta dalla presa in carico per le richieste di informazione e supporto
Requisiti	entro 8 ore dalla presa in carico
Valore soglia	95%
Calcolo	Numero di segnalazioni prese in carico nei requisiti -----% >= Valore soglia Totale numero di segnalazioni
Base temporale	Trimestrale
Eccezione	Cause di forza maggiore

Manutenzione adattativa e/o adeguativa (introduzione di miglioramenti applicativi non complessi su funzionalità esistenti): comprende interventi sugli applicativi al fine di:

- consentirne l'interfacciamento e l'interoperabilità con altri software;
- adeguarlo ai cambiamenti normativi;
- migliorarne il funzionamento e l'usabilità.

Progettazione e/o implementazione di nuovi servizi e nuove funzionalità o parti di essi: si riferisce allo sviluppo di software ad hoc, e comprende:

- gli sviluppi di interi nuovi sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome degli stessi che risolvono esigenze specifiche emergenti o a fronte di funzionalità non ancora informatizzate (comprende l'analisi e il supporto strategico funzionali all'ideazione e implementazione di nuovi servizi);
- il rifacimento di sistemi informativi o applicazioni già in uso, previa valutazione che non sia conveniente attuare una manutenzione adeguativa agli applicativi esistenti (vedi punto precedente).

Per i Servizi di progettazione e/o implementazione di nuovi servizi e nuove funzionalità o parti di essi i tempi di consegna sono indicati nel piano di lavoro previsto al paragrafo 6.

Assistenza tecnica, consulenza, supporto e affiancamento: prevede una azione continuativa e mirata di affiancamento alle strutture centrali e locali delle Amministrazioni attraverso azioni di accompagnamento, diffusione e formazione. Comprende le attività di analisi e affiancamento su tematiche che afferiscono l'ambito "lavoro" sviluppate a livello nazionale nell'ambito di Tavoli tecnico-strategici; l'analisi su tematiche afferenti ad esigenze specifiche quali, ad esempio, l'individuazione di strumenti tecnologici innovativi a supporto dei processi amministrativi; l'individuazione dei requisiti

propedeutici alla realizzazione di nuovi progetti; le attività di supporto allo sviluppo organizzativo, e servizi di formazione sulle applicazioni sviluppate. Tali attività hanno come obiettivo quello di favorire la completa diffusione su tutto il territorio regionale della conoscenza degli applicativi in relazione alle procedure operative e attuative definite dalle Amministrazioni nell'erogazione delle prestazioni e attività da realizzare all'interno dei Cpl.

A titolo esemplificativo il fornitore dovrà quindi realizzare azioni:

- formative su specifici temi/attività attraverso la realizzazione di moduli formativi;
- di diffusione attraverso webinar e momenti di condivisione online;
- di accompagnamento/training on the job per favorire la diffusione delle indicazioni operative;
- di progettazione attraverso specifici workshop tematici su ambiti circoscritti;
- di condivisione delle analisi tecniche;
- di redazione della documentazione e della manualistica a supporto degli utilizzatori dei sistemi.

L'elenco delle attività e dei servizi sopra elencati non può considerarsi né esaustivo né definitivo, considerata la continua evoluzione della normativa in materia di politiche del lavoro. Nel corso di vigenza del contratto, potrebbero, infatti, emergere nuove esigenze sulla base dell'evoluzione del quadro normativo e tecnologico e dei compiti assegnati ai servizi pubblici per il lavoro, strumenti ed esigenze che dovranno essere recepiti tempestivamente in modo da rendere le azioni realizzate sempre efficaci nei confronti dell'utenza.

Tutti i servizi richiesti saranno erogati in modalità "giornate/uomo".

c) Attività di progettazione

Oltre ai servizi esposti ai punti precedenti si richiede una progettazione specifica per le tematiche di seguito riportate, di interesse delle Amministrazioni partecipanti, attraverso la redazione di un progetto di massima per l'adeguamento dei sistemi esistenti.

Tale progettazione non sarà vincolante per le Amministrazioni ma sarà contestualizzata in base alle evoluzioni tecniche, procedurali e normative che interverranno in fase di contratto.

Si richiede, pertanto, la redazione di un progetto di massima per l'evoluzione dei sistemi informativi per il lavoro esistenti, come illustrati al paragrafo 3. - Contesto Applicativo, in relazione a:

1. miglioramento dell'integrazione tra gli applicativi componenti i sistemi informativi per il lavoro e dell'interoperabilità con i sistemi informativi dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche quali, a titolo di esempio, sistemi informativi della formazione professionale, Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e banche dati INPS;
2. miglioramento dell'integrazione e complementarità con i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione;
3. miglioramento dell'efficacia ed efficienza dei servizi per il lavoro;
4. miglioramento del servizio di incrocio domanda/offerta di lavoro come servizio rivolto ai cittadini e alle imprese;

Tutti i servizi richiesti saranno erogati in modalità "giornate/uomo".

5. RISORSE PROFESSIONALI

Le figure professionali richieste per lo svolgimento dei servizi oggetto della fornitura dovranno fare riferimento ai profili di seguito descritti, e dovranno possedere competenze e conoscenze relative agli ambienti delle filiere applicative descritte precedentemente.

I servizi descritti nel presente capitolato saranno realizzati dall'aggiudicatario attraverso apposite risorse professionali assegnate.

Pertanto, dette risorse professionali devono possedere i seguenti requisiti:

Project Manager con esperienza di **almeno 10 anni** nella conduzione, implementazione e gestione di progetti complessi nell'ambito delle politiche del lavoro e con pratica nel coordinamento di progetti di assistenza tecnica a favore di organizzazioni complesse. Tale figura dovrà rivestire il ruolo di capo progetto ed assicurare la supervisione metodologica, dei piani di lavoro, dei tempi e dei costi di progetto. Sarà quindi responsabile nei confronti della Committenza dell'avanzamento del Servizio e dei risultati, garantendo inoltre una costante gestione del progetto in un contesto multi stakeholder. Deve essere in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni:

- Project Management Professional (PMP) Certified
- Certified Associate in Project Management (CAPM)
- Certified Business Analysis Professional (CBAP)
- ITIL v3 Foundation Certified
- Altra certificazione equivalente

Esperto di dominio lavoro Senior con esperienza di **almeno 10 anni** nella progettazione e implementazione di sistemi e dispositivi nell'ambito delle politiche del lavoro. Tale figura coordina e pianifica le attività tecniche nonché assicura la supervisione metodologica delle attività. La figura deve avere una buona conoscenza degli aspetti normativi e organizzativi in ambito "lavoro".

Esperto di dominio privacy Senior con esperienza di **almeno 10 anni** nella progettazione e implementazione di sistemi e dispositivi nell'ambito della privacy. Tale figura coordina e pianifica le attività tecniche nonché assicura la supervisione metodologica delle attività. La figura deve avere una buona conoscenza degli aspetti normativi e organizzativi in ambito "privacy".

Esperto di dominio lavoro con esperienza di **almeno 7 anni** nella progettazione e implementazione di sistemi e dispositivi nell'ambito delle politiche del lavoro. Tale figura ha competenze e conoscenze relative all'ambito "lavoro" sia per gli aspetti normativi che funzionali, ha buona conoscenza dei processi e dei contesti organizzativi in cui si attuano i servizi per il lavoro ed è responsabile delle attività di assistenza tecnica, consulenza e analisi rispetto alle implementazioni tecniche previste dai vari dispositivi previsti in tale ambito e delle attività di formazione e affiancamento degli utenti.

Analista funzionale senior con esperienza di **almeno 5 anni** nella gestione di sistemi nell'ambito delle politiche del lavoro. Possiede una ottima conoscenza delle tematiche in ambito "Lavoro" sia per gli aspetti normativi che funzionali, ha buona conoscenza dei processi e dei contesti organizzativi regionali e provinciali. Ha il compito di tradurre i requisiti funzionali espressi dalle Amministrazioni in specifiche funzionali per gli sviluppi software, di seguire la realizzazione del sistema informatico e di coordinarne le fasi di test. E' responsabile della redazione della documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale di gestione. Partecipa all'installazione e all'avviamento del sistema curando l'addestramento e l'assistenza agli utenti.

Analista funzionale con esperienza di **almeno 2 anni** nella gestione di sistemi nell'ambito delle politiche del lavoro. Possiede una buona conoscenza delle tematiche in ambito "Lavoro" sia per gli aspetti normativi che funzionali, ha buona conoscenza dei processi e dei contesti organizzativi regionali e provinciali. Supporta l'analista funzionale e l'esperto di dominio nelle attività di analisi dei requisiti e assistenza agli utenti in fase di formazione/affiancamento.

Progettista di architetture di sistemi / System Architect è una figura professionale, con **almeno 7 anni** di esperienza e con elevata competenza applicativa e vista d'insieme su una o più filiere applicative in uso presso la Regione. È in grado di orientare le scelte implementative, di tipo

funzionale/applicativo, in relazione ai processi di business ed alla loro integrazione nell'ambito dell'architettura applicativa esistente e/o innovativa (ad esempio SOA, WEB 2.0). Possiede un'approfondita conoscenza di molteplici piattaforme ed architetture tecnologiche in progetti complessi, con particolare attenzione ad aspetti di cooperazione applicativa, integrazione, trasportabilità, sicurezza. Effettua attività di consulenza interna su progetti/servizi per l'installazione, progettazione, configurazione, ottimizzazione ed integrazione di Sistemi.

Progettista UX/Architetto Informazioni/Web Business Analyst

Progetta nel dettaglio le interfacce utente per applicazioni Web, definisce i percorsi di navigazione e i livelli di validazione. Possiede esperienza nella progettazione centrata sull'utente relativamente all'interfaccia grafica, alle problematiche di accessibilità e di usabilità, all'organizzazione dei contenuti. Ha conoscenza delle tecniche di comunicazione, delle tecnologie e dei principali servizi internet, dei linguaggi, software e delle tecniche per il Web design, incluse le tecnologie utilizzate nei diversi ambienti grafici, quali HTML, Javascript, JSP, JSF e relativi framework. Ha una esperienza lavorativa di **almeno 3 anni** e possiede una buona conoscenza delle tematiche legate al "Lavoro".

DBA (Data Base Administrator.) Si occupa della installazione, configurazione, ottimizzazione e gestione di sistemi RDBMS utilizzati dai sistemi, con particolare riferimento a Oracle, Postgres, Microsoft SQL Server e MySQL. Possiede conoscenze di gestione degli account, di gestione di Data Base server remoti e distribuiti, di configurazione degli accessi al database, delle autorizzazioni agli utenti e dell'implementazione di sistemi di sicurezza. Ha maturato esperienza nella manutenzione dei server e nella definizione di procedure di memorizzazione (backup) e ripristino (restore) dei dati, nonché nel monitoraggio e nel tuning dei database. Ha competenza nella progettazione, gestione e configurazione di db NoSQL. Ha competenza nella progettazione di una banca dati dal punto di vista logico e fisico e ha maturato un'esperienza di **almeno 5 anni** nella progettazione e gestione di sistemi di Basi Dati; è in possesso di certificazione DBA in corso di validità.

Sistemista (System Administrator). E' responsabile dell'installazione e dell'aggiornamento dei sistemi; esegue le configurazioni necessarie e monitora l'hardware e il software di base tramite strumenti e apparati di controllo. Effettua diagnosi e risolve problemi e guasti che si verificano durante il progetto in relazione agli apparati hardware e software. Si occupa dei requisiti di elaborazione, fornendo le specifiche per garantire che i livelli di servizio relativi alle performance, alla sicurezza e alla disponibilità dei sistemi siano soddisfatti. Si interfaccia con i progettisti per la definizione delle caratteristiche necessarie alle architetture previste. Definisce l'ambito del processo di gestione della Configurazione, gli elementi che devono essere controllati e le informazioni relative che devono essere registrate. Se necessario configura e/o personalizza gli strumenti ottenendo ambienti di gestione della configurazione efficaci dal punto di vista dei database e delle librerie software. Definisce le politiche di backup dei sistemi e esegue il loro ripristino in caso di guasti. Possiede conoscenza specifica dei sistemi operativi Windows e Unix e relative problematiche di system administration, dei principali Application Server in ambito Open Source e delle problematiche di rete afferenti gli apparati HW/SW. Possiede un'esperienza lavorativa di **almeno 5 anni**.

Analista sviluppatore senior Traduce l'impostazione architeturale definita dal progettista in specifiche tecniche di dettaglio. Ha il compito di fornire indicazioni metodologiche e di sviluppo agli sviluppatori, occupandosi in prima persona dello sviluppo dei moduli più complessi e/o più importanti. Nell'attività quotidiana è il riferimento del Capo Progetto per tutte le attività e decisioni di carattere tecnico che non implicino l'intervento del Software Architect. Si rapporta costantemente con gli Analisti funzionali per lo sviluppo di nuovi moduli. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale di gestione. Per quanto di competenza, partecipa all'installazione e all'avviamento del sistema curando anche l'addestramento e l'assistenza degli Utenti. Ha una esperienza lavorativa di **almeno 5 anni**, ottima conoscenza dello stack tecnologico relativo a Java Enterprise Edition versione 6 o successive e possiede una buona conoscenza delle tematiche legate al "Lavoro".

Analista sviluppatore. Sulla base delle specifiche di dettaglio e/o delle indicazioni ricevute, ha il compito di realizzare routine, programmi, librerie di oggetti e di verificarne la funzionalità. Partecipa alla stesura della documentazione tecnica, del manuale utente e del manuale di gestione. Per quanto di competenza partecipa all'installazione e all'avviamento del sistema curando anche l'addestramento e l'assistenza degli Utenti. Ha una esperienza lavorativa maturata nell'ambito lavoro di **almeno 2 anni** e ottima conoscenza dello stack tecnologico relativo a Java Enterprise Edition versione 6 o successive.

Tecnico di Help desk. Gestisce le richieste di intervento degli utenti del sistema per la risoluzione di problemi tecnici e applicativi con modalità "Help Desk" di primo livello. Rappresenta pertanto il primo contatto con l'utenza ed è responsabile della gestione delle chiamate e del loro inoltro alle strutture competenti, qualora il servizio di primo livello non sia in grado di fornire un immediato supporto per la risoluzione. Insieme al Servizio di Help Desk di II livello, inoltre, raccoglie e registra le informazioni prodotte nel corso del processo di soluzione, individua eventuali "workaround" a malfunzionamenti. Possiede una buona conoscenza dei sistemi afferenti il SILER e della materia applicativa e organizzativa riguardante i Servizi per il Lavoro. Ha capacità di relazione con gli utenti ed è orientato alla risoluzione dei problemi. Ha una esperienza lavorativa maturata nel supporto alle applicazioni rivolte al Mercato del Lavoro di **almeno 2 anni**.

ICT Security Manager: Definisce la politica di sicurezza del Sistema di Informazioni. Gestisce la diffusione della sicurezza attraverso tutti i sistemi informativi. Assicura la fruizione delle informazioni disponibili. Riconosciuto come l'esperto di politica di sicurezza ICT dagli stakeholder interni ed esterni. Ha una esperienza lavorativa maturata in tale ambito di **almeno 10 anni**.

ICT Security Specialist: Propone ed implementa i necessari aggiornamenti della sicurezza. Consiglia, supporta, informa e fornisce addestramento e consapevolezza sulla sicurezza. Conduce azioni dirette su tutta o parte di una rete o di un sistema. È riconosciuto come l'esperto tecnico della sicurezza ICT dai colleghi. Ha una esperienza lavorativa maturata in tale ambito di **almeno 5 anni**.

Data specialist: Guida la raccolta, analisi, elaborazione, interpretazione, diffusione e visualizzazione dei dati quantitativi o quantificabili dell'Amministrazione a fini analitici, predittivi o strategici. Ha una esperienza lavorativa maturata in tale ambito di minimo 8 anni.

Esperto di IA: Implementa e gestisce la piattaforma di Intelligenza Artificiale a supporto dell'incontro domanda - offerta di lavoro; possiede conoscenza dei differenti algoritmi di Machine Learning, dei linguaggi di programmazione più utilizzati (come ad esempio Python, R, Java, C++ e C#), del funzionamento di database SQL. Ha una esperienza lavorativa maturata in tale ambito di minimo 3 anni.

All'avvio della fornitura il fornitore trasmette all'amministrazione il curriculum vitae dei professionisti impegnati nella fornitura. Il fornitore deve garantire la sostanziale stabilità del Gruppo di Lavoro. Tale stabilità deve essere estesa a tutto il periodo contrattuale ed in particolare al passaggio dalla fase di gara alla fase di erogazione dei servizi, nonché nella fase di erogazione stessa nel corso della fornitura pluriennale.

I nominativi dei componenti del gruppo di lavoro potranno essere integrati e sostituiti dal fornitore per ragioni motivate, previa comunicazione al committente e con un professionista in possesso dei requisiti previsto dal presente capitolato.

In caso di integrazione e sostituzione è necessario un periodo di affiancamento di almeno 30 giorni con gli altri componenti del gruppo di lavoro; il maggior costo derivante dall'affiancamento delle risorse è a totale carico del Fornitore.

6. MODALITÀ DI EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE DEI SERVIZI

Premesso che le Amministrazioni committenti costituiranno un Tavolo tecnico che avrà il compito di definire le attività e le loro priorità, fermo restando i vincoli derivanti dalla applicazione delle variazioni delle normative nazionale e regionale, per la fornitura di servizi oggetto della presente gara si procederà come segue:

1. Il responsabile di ogni Amministrazione sulla base delle esigenze dell'Amministrazione e del piano di attività definito dal Tavolo tecnico concorderà con il fornitore un piano di lavoro pianificando le attività da svolgere, i tempi di realizzazione, le competenze e l'impegno delle figure professionali necessarie.

Il piano di lavoro deve essere condiviso e reso disponibile alle Amministrazioni committenti attraverso strumenti informatici adatti alla condivisione. Deve essere aggiornato con frequenza almeno mensile, entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento, con lo stato di avanzamento delle attività in essere e con le nuove attività, comprensive delle relative scadenze e dell'impegno delle figure professionali necessarie, concordate con le amministrazioni in base alle esigenze relative sia ai servizi a richiesta, sia alle attività progettuali.

2. Il fornitore a fronte delle richieste della Amministrazione dovrà sollecitamente (entro un massimo di 10 giorni) individuare le risorse necessarie atte a soddisfare nei tempi concordati le richieste della Amministrazione.
3. Con periodicità almeno trimestrale il Fornitore dovrà presentare all'Amministrazione contraente uno stato di avanzamento lavori, contenente le seguenti informazioni:

- Dettaglio delle attività svolte oltre all'indicazione a consuntivo delle giornate di effettivo impiego dei singoli componenti del gruppo di lavoro per le diverse attività;
- Eventuali problemi aperti e criticità;
- Eventuali Varianti di progetto emerse nel periodo;
- Eventuali ritardi rispetto al piano di lavoro;

Le rendicontazioni dovranno essere corredate con rapporti prodotti in modo automatico con adeguati sistemi informatici che contengano le seguenti informazioni:

- performance degli applicativi (up e down del sistema, tempi di risposta, incidenti)
- dettaglio delle attività in base al piano concordato e condiviso nel punto 1, con le risorse coinvolte
- rapporto di funzionamento per i servizi di assistenza, con tracciatura delle chiamate gestite;
- rapporto di attività per i servizi continuativi.

Trimestralmente le amministrazioni effettueranno una verifica sulle prestazioni erogate indicate nello stato di avanzamento lavori mediante apposite sessioni di verifica ed accettazione che dovranno attestare il funzionamento dei prodotti realizzati ed il rispetto dei livelli di servizio.

I servizi a richiesta e le attività progettuali verranno remunerati trimestralmente sulla base delle giornate effettivamente erogate dal Fornitore.

I servizi continuativi a canone verranno remunerati trimestralmente, ad avvenuta ricezione ed approvazione della relativa rendicontazione, per una quota pari a tre mensilità dell'importo del relativo servizio.

In occasione del rilascio di nuove funzionalità e aggiornamento delle applicazioni le amministrazioni effettueranno apposite sessioni di collaudo ed accettazione che dovranno attestare il funzionamento dei prodotti realizzati.

7. STRUMENTI DI SUPPORTO

E' richiesto al fornitore l'adozione di una piattaforma per la gestione del ciclo di vita del software, sia con l'obiettivo di supportare lo sviluppo, il rilascio e la "continuous integration" del software, sia per la gestione della documentazione utente, della documentazione del software, delle "wikis" e del servizio completo oggetto di fornitura.

E' inoltre richiesto, entro cinque giorni dall'avvio della fornitura, la messa a disposizione di un sistema di ticketing con le caratteristiche di seguito indicate.

Le richieste di assistenza utente dovranno poter essere presentate a un indirizzo e-mail e/o numero telefonico e/o direttamente nel sistema di ticketing, messi a disposizione dal fornitore.

Ciascuna richiesta ricevuta dovrà essere registrata dal fornitore nel sistema di ticketing, indipendentemente dal canale di ricezione, corredata delle seguenti informazioni:

- identificativo univoco della richiesta
- identificazione dell'origine della richiesta, dell'ente e della persona che effettua la segnalazione
- registrazione di data e ora della richiesta
- registrazione a testo libero, in modo chiaro e conciso, del motivo della segnalazione
- tipologia della richiesta:
 - richiesta di assistenza utente: a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa tipologia richieste di assistenza per l'esecuzione delle funzionalità di gestione delle anagrafiche o richieste di informazioni o richieste nuovi utenti
 - incident: a titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in questa tipologia segnalazioni di interruzioni non pianificate o di riduzioni della qualità del servizio o di malfunzionamento di una delle funzionalità del servizio
- criticità della richiesta:
 - Critica (errore bloccante su applicazione critica): quando l'erogazione del servizio è impossibile e gli utenti non riescono a lavorare e non possono posticipare quel che devono fare per l'assenza di soluzioni alternative;
 - Alta (errore bloccante su applicazione non critica): quando l'erogazione del servizio è impossibile anche solo su determinate funzionalità e gli utenti non riescono a lavorare ma possono posticipare quel che fanno per l'assenza di soluzioni alternative
 - Media (errore non bloccante): quando l'erogazione del servizio è possibile ma con operatività ridotta e gli utenti riescono comunque a lavorare anche se con difficoltà
 - Bassa (richieste di informazione e supporto): in tutti gli altri casi

All'atto della registrazione della richiesta viene inviata una mail per confermare l'inserimento della richiesta all'utente, contenente i dati identificativi e di contesto della richiesta e, dove previsto, il tempo entro cui sarà indicativamente evasa la richiesta e l'operatore a cui è assegnata.

In merito alla gestione delle singole richieste, l'Aggiudicataria dovrà:

- per ciascuna richiesta di assistenza utente fornire all'utente il supporto richiesto ovvero tutte le indicazioni e informazioni approfondite e dettagliate per un efficace utilizzo del sistema;
- per ciascun Incident fornire all'utente una soluzione o un workaround al fine di permettergli di eseguire quanto necessario, avendo cura di verificare con il richiedente l'esito e procedere alla chiusura della richiesta solo se è effettivamente stato positivo;
- per ciascun Incident verificare se si tratta di un evento di sicurezza e nel caso tracciarlo e gestirlo come tale
- per ciascuna richiesta, indipendentemente dalla tipologia, tracciare:
 - Data e ora della chiusura della richiesta
 - Soluzione/informazioni fornita all'utente
 - Eventuali altre informazioni utili a evidenziare le attività eseguite per la sua risoluzione

- Eventuali momenti di sospensione dovuti a irreperibilità dell'utente, avendo cura di riportare:
 - i tentativi di contatto effettuati
 - data e ora inizio sospensione
 - data e ora fine sospensione
- Eventuali richieste di riapertura della stessa segnalazione da parte dell'utente, avendo cura di tracciare:
 - Registrazione a testo libero, in modo chiaro e conciso, del motivo della riapertura
 - data e ora apertura ulteriore lavorazione
 - data e ora chiusura ulteriore lavorazione

All'atto della chiusura della richiesta viene inviata una mail all'utente contenente i dati identificativi e di contesto della richiesta e la soluzione/informazioni fornite.

Lo strumento deve consentire alle amministrazioni di consultare rapporti riassuntivi e di verificare il rispetto degli SLA, oltre a consentire estrazioni ed esportazioni dei dati sui formati maggiormente diffusi per lo scambio dati (es. csv, xml, xls ecc.).

8. ORARIO E LUOGO DI LAVORO

La giornata lavorativa di ogni figura professionale è di norma di otto ore nette.

Le prestazioni oggetto del presente capitolato di norma vengono erogate dalla sede del Fornitore, in casi di particolari esigenze potranno essere svolte presso gli uffici delle Amministrazioni, con utilizzo di una strumentazione di supporto messa a disposizione da parte delle medesime.

In osservanza delle norme di sicurezza della rete adottate dalle Amministrazioni, le attività di teleassistenza o gli interventi da remoto possono essere autorizzati, nei singoli casi, secondo le modalità disciplinate dalle Amministrazioni compatibilmente con i livelli di sicurezza previsti.

Le spese di eventuali trasferte presso le diverse Amministrazioni sono da intendersi ricomprese nelle tariffe proposte.

9. AVVICENDAMENTO CONTRATTUALE

Al fine di rendere il più efficace possibile l'avvicendamento contrattuale, dopo l'emissione di un ordinativo di fornitura da parte di una Amministrazione, il Fornitore dovrà rendere disponibili entro 5 giorni lavorativi le risorse necessarie al passaggio di consegne dall'attuale Fornitore del servizio.

La tipologia di figure professionali, il loro numero e le modalità di esecuzione di tale passaggio dovranno essere concordate con l'Amministrazione. La presa in carico di tale know-how dovrà avvenire a titolo non oneroso per l'Amministrazione e comunque entro una durata massima di 30 giorni solari.

Entro il termine della fornitura, il Fornitore sarà vincolato a trasferire a titolo non oneroso alle Amministrazioni, o a terzi dalle stesse designati, il know-how acquisito, mentre tale attività sarà remunerata dal Fornitore subentrante secondo le tariffe del contratto allora vigente.

10. OSSERVANZA DI NORME, LEGGI E REGOLAMENTI

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento adottate dalle Autorità competenti in materia di contratti di lavoro e sicurezza e di quant'altro possa comunque interessare la presente procedura.

I servizi erogati nell'ambito della Convenzione dovranno, inoltre, rispettare la normativa nazionale ed europea in ambito ICT. Si elencano a titolo esemplificativo:

- le norme per la protezione dei dati personali previsti dal GDPR 2016/679;
- il CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii. e relative Linee Guida;
- la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici» n. 4 del 2004 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida AGID, tra cui:
 - Design dei servizi digitali della P.A.
 - Acquisizione e riuso dei software della P.A.
 - Accessibilità degli strumenti informatici
 - Sviluppo del software sicuro
 - Interoperabilità
 - Gestione e conservazione dei documenti informatici.
- la Strategia Cloud Italia, realizzata dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN).

Inoltre, la ditta aggiudicataria è tenuta a rispettare policy, linee guida, disciplinari in ambito ICT, coerenti con la normativa vigente, eventualmente adottati dalle diverse amministrazioni, al tempo vigenti.

11. SICUREZZA, PRIVACY E RISERVATEZZA

Il Fornitore dovrà garantire alle Amministrazioni che i servizi erogati e l'eventuale trattamento di dati per conto delle medesime sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196) ed eventuali integrazioni o successive modificazioni.

Il Fornitore è designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR e ss.mm.ii. Il Fornitore/responsabile del trattamento non ricorre a un altro responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, dell'Amministrazione committente/titolare del trattamento.

Le Amministrazioni si riservano di effettuare operazioni di auditing in ordine alle procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi ed agli altri obblighi assunti. Il Fornitore, nello sviluppo del software e nella configurazione dell'hardware, deve impegnarsi ad attenersi quanto più possibile ai principi di privacy by design e by default.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati personali di proprietà delle Amministrazioni eventualmente acquisiti nel corso della fornitura, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la conclusione del contratto.

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso per l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione delle Amministrazioni.

Il Fornitore dovrà impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati personali, economici, finanziari, patrimoniali, statistici, e di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi a favore dei sistemi informativi e informatici regionali, vengano considerati come riservati. Il personale deve inoltre essere adeguatamente istruito sugli aspetti normativi e giuridici inerenti alla riservatezza dei dati ed attenersi all'osservanza delle norme vigenti.

Il Fornitore è responsabile nei confronti delle Amministrazioni per le violazioni all'obbligo di riservatezza commesse da propri dipendenti.

Il Fornitore dovrà assistere il committente/titolare nell'adempimento degli obblighi connessi al soddisfacimento delle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati nonché alla gestione di

eventuali data breach e dovrà informare immediatamente il committente/titolare qualora, a suo parere, un'istruzione violi la normativa privacy.

I dati tecnici relativi alle attività delle Amministrazioni, che dovranno essere portati a conoscenza del Fornitore al fine di realizzare i servizi oggetto della presente fornitura, non saranno considerati come riservati a meno di una espressa indicazione formulata per iscritto.

Il rispetto dei requisiti di sicurezza verrà verificato dalle Amministrazioni all'atto della consegna da parte del Fornitore attraverso verifiche preliminari alla presa in carico, secondo i disciplinari eventualmente adottati dalle diverse amministrazioni, al tempo vigenti.

Per alcune figure professionali, le attività necessarie all'erogazione dei servizi oggetto del presente Lotto comporteranno funzioni di Amministratore di Sistema ai sensi del Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 "Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema" e successive modifiche. Il fornitore dovrà pertanto attestare che le stesse hanno caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità necessarie per svolgere le funzioni di Amministratore di sistema nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, anche sotto il profilo della sicurezza.

La relativa documentazione sarà fornita all'Aggiudicatario dalle Amministrazioni convenzionate.

11. PROPRIETÀ E DISPONIBILITÀ DEL SOFTWARE

La titolarità del software realizzato, costituito dal codice sorgente e binario e dalla correlata documentazione, risulta, ai sensi della Legge 633/1941, in capo alle Amministrazioni committenti.

Le Amministrazioni detengono, pertanto, i diritti esclusivi di sfruttamento economico dell'opera, riconoscendo al fornitore il diritto morale dell'autore, consistente nel riconoscimento della paternità di quanto realizzato per conto delle Amministrazioni.

I titolari del software dispongono del diritto di effettuare o di autorizzare la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, dei programmi per elaboratore con qualsiasi mezzo o con qualsiasi forma, la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica i programmi ed ancora qualsiasi forma di distribuzione a terzi.

Il fornitore può effettuare copie dei programmi realizzati sia per motivi di sicurezza, sia ai fini dell'esecuzione delle attività di test e verifica di funzionamento.

Il fornitore si impegna a rendere costantemente disponibili alle Amministrazioni committenti, in forma aggiornata, il software realizzato, consentendo, pertanto, l'esercizio del diritto di titolarità.

12. RIUSO

Ai sensi dell'art.69 del CAD, le amministrazioni committenti sono titolari di tutti i diritti sui programmi e i servizi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, appositamente sviluppati per esse. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di soluzioni e programmi informatici realizzati su specifiche indicazioni del committente pubblico, hanno l'obbligo di rendere disponibile il relativo codice sorgente, completo della documentazione e rilasciato in repertorio pubblico sotto licenza aperta, in uso gratuito ad altre pubbliche amministrazioni o ai soggetti giuridici che intendano adattarli alle proprie esigenze. Al fornitore sarà richiesto di provvedere alla pubblicazione del codice sorgente degli applicativi, completo della relativa documentazione, secondo le modalità definite dalla normativa al tempo vigente. Tali modalità sono attualmente disciplinate dall'art. 69 del Decreto Legislativo 7 marzo

2005, n. 82 e dalle "Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni" adottate da AGID con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019, pubblicate in Gazzetta ufficiale, serie generale n.119 del 23 maggio 2019.

13. ACCESSIBILITÀ

I servizi resi dovranno risultare accessibili secondo la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici", e successive integrazioni e variazioni, e in particolare rispettare i requisiti e la metodologia indicati nell'allegato A del D.M. 20/3/2013.

Il rispetto dei requisiti di accessibilità verrà verificato all'atto della consegna da parte della ditta aggiudicataria e sarà poi accertato attraverso le verifiche preliminari alla presa in carico, prima della messa on line del sito e delle applicazioni o di loro modifiche sostanziali.

Le Amministrazioni, inoltre, si riservano in qualunque momento, su propria iniziativa o su segnalazione di terzi, di effettuare verifiche di accessibilità ed usabilità dei servizi oggetto del presente Capitolato tecnico resi dalla ditta aggiudicataria, la quale dovrà provvedere, senza ulteriori oneri per le Amministrazioni, alla messa a norma di quanto eventualmente riscontrato difforme a seguito di tali verifiche.



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE - APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE
DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO
DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

ALLEGATO 4a

SCHEMA OFFERTA TECNICA

Il presente documento costituisce unicamente uno schema di riferimento per facilitare la presentazione dell'offerta tecnica.

La relazione/offerta tecnica contiene la proposta di esecuzione delle attività previste nel Capitolato tecnico e come indicato nel Disciplinare non potrà superare le **25 facciate** (sono escluse dal computo la copertina e l'indice ed inclusi eventuali testi grafici, le immagini e le eventuali schede tecniche), costituisce un unico documento e dovrà essere presentata, redatta in lingua italiana, in formato A4, carattere tipo "Arial", dimensione 11 (spaziatura "0", interlinea "Singola"), con una numerazione progressiva e univoca delle pagine.

Il concorrente dovrà puntualmente descrivere le modalità adottate per la gestione delle diverse attività oggetto della fornitura in modo esaustivo, concreto ed efficace, con particolare riferimento ai criteri ed elementi riportati nella tabella sottostante.

La relazione tecnica dovrà essere articolata facendo riferimento ai criteri di valutazione di cui al Disciplinare di gara riportati nella tabella seguente:

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	<i>La Ditta Concorrente deve descrivere/indicare:</i>	<i>Riferimenti Capitolato tecnico</i>
1	Organizzazione e gestione dei servizi richiesti in relazione ai contesti di riferimento	Metodologie e strumenti utilizzati per organizzare e gestire i servizi in relazione ai vari contesti tecnologici, normativi, organizzativi e operativi	Par. 1 Par. 2 Par. 3 Par. 4 lett. a) e b)
2	Efficacia ed efficienza della governance di progetto	Modalità di governance di progetto e di gestione delle relative richieste delle diverse Amministrazioni convenzionate	Par. 4 lett. a) Par. 6 Par. 7
3	Efficacia dell'affiancamento del personale delle Amministrazioni convenzionate	Soluzioni organizzative ed operative per l'utilizzo dei sistemi da parte del personale delle Amministrazioni convenzionate	Par. 4 lett. b)
4	Integrazione ed interoperabilità verso sistemi terzi in relazione al contesto tecnologico di riferimento	Metodologie e strumenti per l'integrazione e l'interoperabilità tecnica in relazione al contesto tecnologico di riferimento	Par. 2
5	Efficacia ed efficienza dei servizi per il lavoro	Soluzioni proposte per il miglioramento in termini di innovatività e compatibilità con gli attuali sistemi informativi	Par. 4, lett. c)

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	La Ditta Concorrente deve descrivere/indicare:	Riferimenti Capitolato tecnico
6	Integrazione ed interoperabilità tra gli applicativi componenti i sistemi informativi per il lavoro e i sistemi informativi di altre amministrazioni pubbliche	Soluzioni proposte in termini di innovatività, efficacia e compatibilità con gli attuali sistemi informativi	Par. 4, lett. c)
7	Integrazione e complementarità con i soggetti privati accreditati ai servizi per il lavoro e alla formazione	Soluzioni informatiche proposte in termini di innovatività, efficacia e compatibilità con gli attuali sistemi informativi	Par. 4, lett. c)
8	Strumenti di incrocio domanda/offerta di lavoro come servizio rivolto ai cittadini e alle imprese	Soluzioni informatiche per il miglioramento e la facilitazione dell'incrocio domanda/offerta in termini di innovatività, efficacia e compatibilità con gli attuali sistemi informativi	Par. 4, lett. c)
9	Efficacia delle modalità con cui la Ditta intende erogare il trasferimento del know-how	Modalità con cui verrà gestito il processo di trasferimento del know-how in corso di esecuzione del contratto e a fine servizio	Par. 4 lett. b) Par. 9
10	Esperienze maturate dalla Ditta in progetti complessi nell'ambito delle politiche del lavoro	Modalità di conduzione, implementazione e gestione di progetti complessi realizzati nell'ambito delle politiche del lavoro dal 01/01/2018	
11	SLA migliorativi: Tempo di presa in carico delle segnalazioni effettuate dagli utenti (A, B, C, D)	Vedi nota in calce	Par.4 lett. b)
12	SLA migliorativi: Tempo di risoluzione/risposta per richieste di informazione e supporto	Vedi nota in calce	Par.4 lett. b)

NOTA: Si precisa che per i criteri di valutazione nn. 11 e 12 l'operatore economico deve valorizzare i relativi campi sulla piattaforma SATER come da Disciplinare.

Stazione appaltante: INTERCENT-ER AGENZIA REGIONALE DI SVILUPPO DEI MERCATI TELEMATICI

Tipo Procedura: Bando Semplificato

Titolo: APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3

Offerta Economica - Lotto Numero:1

Lotto	Voce	CIG	DESCRIZIONE LOTTO	CODICE REGIONALE	DESCRIZIONE CODICE REGIONALE	UM OGGETTO INIZIATIVA	QUANTITA'	IMPORTO MASSIMO NON SUPERABILE PER U/M (2 dec.)	VALORE A BASE D'ASTA IVA ESCLUSA (2 dec.)	IMPORTO PER ATTUAZIONE SICUREZZA (2 dec.)	IMPORTO OPZIONI (2 dec.)	PREZZO OFFERTO PER UMIVA ESCLUSA (2 dec.)	VALORE OFFERTO (2 dec.)
1	0	9936839AF1	APPALTO SPECIFICO PER L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3						20.600.000,00	0,00	0,00		
1	1			BS0003984	Assistenza tecnica al Tavolo di riuso e Manutenzione correttiva (Canone mensile)	CANONE	48	8.700,00					
1	2			BS0000162	Project Manager	GIORNO	1.100	500,00					
1	3			BS0003985	Esperto di dominio lavoro Senior	GIORNO	2.400	500,00					
1	4			BS0003986	Esperto di dominio privacy Senior	GIORNO	570	500,00					
1	5			BS0003987	Esperto di dominio lavoro	GIORNO	4.800	410,00					
1	6			BS0000163	Analista Funzionale Senior	GIORNO	7.500	390,00					
1	7			BS0000412	Analista funzionale	GIORNO	7.700	320,00					
1	8			BS0003988	Progettista di architetture di sistemi /System Architect	GIORNO	2.900	450,00					
1	9			BS0000414	Progettista UX/Architetto Informazioni/Web Business Analyst	GIORNO	2.300	400,00					
1	10			BS0000415	DBA (Data Base Administrator)	GIORNO	2.800	330,00					
1	11			BS0003989	Sistemista/System Administrator	GIORNO	2.400	330,00					
1	12			BS0000417	Analista sviluppatore Senior	GIORNO	5.250	310,00					
1	13			BS0000418	Analista sviluppatore	GIORNO	6.100	260,00					
1	14			BS0003990	Tecnico di Help Desk	GIORNO	9.000	200,00					
1	15			BS0003991	ICT Security Manager	GIORNO	340	450,00					
1	16			BS0003992	ICT Security Specialist	GIORNO	690	410,00					
1	17			BS0003993	Data specialist	GIORNO	2.500	450,00					
1	18			BS0003994	Esperto di IA	GIORNO	550	500,00					

VALORE OFFERTA DEL LOTTO 1: €

Ragione sociale del Concorrente:

Firmato digitalmente



**SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE – APPALTO SPECIFICO PER
L'ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA
INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

**ALLEGATO 5
SCHEMA DI CONVENZIONE**

CONVENZIONE

SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n.38, C.F. 91252510374, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dr. Adriano Leli;

E

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**");

OPPURE

____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

PREMESSO

a) che in data 08/06/2023 è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra le seguenti Amministrazioni per costituire un Gruppo di Acquisto: Agenzia regionale per il Lavoro della Regione Emilia-Romagna, Azienda Calabria Lavoro (Regione Calabria), Regione Puglia, Regione Autonoma Valle d'Aosta e Provincia Autonoma di Trento (in seguito Amministrazioni convenzionate);

b) che l'Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna

(SILER) e delle Amministrazioni riusanti, mediante indizione di Appalto specifico nell'ambito del SDA "Beni e Servizi ICT";

c) che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste nei modi e nelle forme disciplinati dal presente atto e da tutta la documentazione di gara, ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini stabiliti;

d) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Convenzionate, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura **(i.e. contratti)**;

e) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i servizi oggetto della presente Convenzione, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;

f) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

g) che il Fornitore ha presentato valida documentazione amministrativa, tecnica e l'offerta economica ai fini della stipula della presente Convenzione;

h) che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara e lo stesso ha presentato quanto previsto nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati per la stipula della Convenzione;

i) che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini di legge nonché per la stipula della presente Convenzione;

j) che il Fornitore ha presentato l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipulazione della presente Convenzione;

k) che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per l'Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonti di obbligazione.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica ed Economica sono fonti delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) Amministrazioni convenzionate: le Amministrazioni che formuleranno di volta in volta gli Ordinativi di fornitura per l'acquisizione dei servizi oggetto della presente Convenzione e che partecipano al Gruppo di Acquisto, ovvero:

1. Agenzia Regionale per il Lavoro;
2. Regione Puglia;
3. Azienda Calabria Lavoro (Regione Calabria);
4. Regione Autonoma Valle d'Aosta;
5. Provincia Autonoma di Trento.

b) Convenzione: il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

c) Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o la Rete di Imprese o il consorzio risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

d) Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto): il documento, disponibile sul Sito della Agenzia con il quale le Amministrazioni convenzionate comunicano la volontà di acquisire le prestazioni oggetto della Convenzione, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta;

e) Sito: lo spazio *web* sul Portale internet all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, dedicato e gestito dalla Agenzia, contenente un'area riservata alla Convenzione.

Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. L'esecuzione della fornitura oggetto della Convenzione è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo della Convenzione riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la Convenzione in essere.
4. L'aggiudicatario è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto per l'acquisizione dei servizi di assistenza tecnica al Sistema Informativo Lavoro della Regione Emilia-Romagna (SILER) e delle Amministrazioni riusanti, tali servizi sono raggruppabili nelle seguenti tre distinte tipologie, specificatamente dettagliate nel Capitolo tecnico:

a) Servizi continuativi

b) Servizi a richiesta

c) Attività progettuali

2. Con la presente Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni convenzionate ad eseguire tutti i servizi, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, nella misura richiesta dalle stesse Amministrazioni convenzionate, mediante gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo del valore economico complessivo (importo massimo spendibile) pari ad Euro 20.600.000,00 (IVA esclusa).
3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni convenzionate danno origine ad un contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara. Gli Ordinativi di Fornitura possono essere prorogati di ulteriori **6 mesi** nelle more della individuazione del nuovo Fornitore da parte dell'Agenzia Regionale Intercent-ER.
4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni convenzionate e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per il medesimo nei confronti del Fornitore, che sorge solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
5. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni convenzionate, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal Fornitore.
6. L'Agenzia si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, in qualunque momento, senza ulteriori oneri per l'Agenzia medesima, qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte, ovvero negli altri casi stabiliti nella Convenzione medesima.
7. L'Agenzia si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per le forniture in favore della Pubblica Amministrazione, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente Atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della presente Convenzione, eventualmente rinnovata ai sensi del seguente art.7, comma 2, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare tale importo di un quinto nei termini posti dall' art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50 del 2016, sussistendo le condizioni di cui al medesimo art. 106, comma 1, lett. a) e/o e), per far fronte agli ulteriori fabbisogni delle Amministrazioni.
8. Fermo restando quanto sopra, la Agenzia potrà altresì, nel corso dell'esecuzione, apportare variazioni secondo quanto previsto dal suddetto articolo.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'utilizzo della Convenzione comporta la registrazione al Sistema del Punto Ordinante.
2. Le Amministrazioni Contraenti utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore.
3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni convenzionate si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle stesse Amministrazioni e/o con l'erogazione dei servizi richiesti.
2. Le tipologie di Ordinativi di Fornitura di durata variabile che verranno emessi dalle Amministrazioni convenzionate contraenti sono le seguenti:
 - Ordinativi di Fornitura relativi ai servizi continuativi erogati a canone mensile;
 - Ordinativi di Fornitura relativi alle risorse professionali da utilizzare per i servizi a richiesta (par.4 lett.b) del Capitolato tecnico) e per le attività progettuali (par.4 lett.c) del Capitolato tecnico) erogati a giornata/uomo.
3. Gli Ordinativi di Fornitura potranno essere effettuati solo da Punti Ordinanti registrati al Sistema informatico messo a disposizione da Intercent-ER e devono essere inviati e/o trasmessi dalle Amministrazioni convenzionate contraenti in via telematica, mediante documenti informatici sottoscritti con firma digitale, attraverso il Sistema. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
4. Il sistema assegnerà automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi a dare riscontro alle Amministrazioni convenzionate, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile eseguire la prestazione della fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, anche solo in parte il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità alle Amministrazioni convenzionate contraenti entro due giorni lavorativi dall'emissione dell'Ordinativo di Fornitura. In tale caso l'Amministrazione convenzionata contraente ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'Ordinativo secondo le modalità previste nella presente Convenzione.

Articolo 7 - Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'art. 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, la presente Convenzione ha una durata pari a 48 mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione.
2. Tale durata può essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. Nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata, anche rinnovato, sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la Convenzione verrà considerata conclusa.
4. Resta inteso che per durata della Convenzione si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni convenzionate possono aderire alla Convenzione, per emettere Ordinativi di Fornitura. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.
5. Le Amministrazioni convenzionate potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione.
6. Gli Ordinativi di fornitura emessi dalle singole Amministrazioni convenzionate avranno di norma durata minima annuale per i servizi a canone a far data dalla loro emissione; mentre per i servizi relativi alla richiesta di fabbisogni professionali la durata degli Ordinativi di Fornitura potrà essere variabile in relazione alla quantità di giornate richieste per le figure professionali previste.
7. La durata degli Ordinativi di fornitura potrà arrivare fino a 12 mesi oltre la data di scadenza, originaria o eventualmente rinnovata, della Convenzione stessa.
8. È escluso ogni tacito rinnovo del presente atto.
9. Se, per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8 - Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale riportato nel seguito, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento

delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella presente Convenzione, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazioni convenzionate contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica presentata dal Fornitore se migliorativa. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle Amministrazioni convenzionate contraenti o comunque dell'Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni convenzionate contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.
6. Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle Amministrazioni debbono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro: le modalità ed i tempi debbono comunque essere concordati con le Amministrazioni. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i locali delle medesime Amministrazioni continuano ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui la fornitura delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni convenzionate contraenti e/o da terzi autorizzati.
8. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali delle Amministrazioni convenzionate contraenti nel

rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

9. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Agenzia, nonché alle Amministrazioni, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinatori di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
10. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni Contraenti e/o all'Agenzia, per quando di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinatori di Fornitura.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinatori di Fornitura e non può in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
12. Inoltre, ogni Amministrazione Contraente può essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinatori di Fornitura da ciascuna emessi.

Articolo 9 - Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) eseguire tutti i servizi oggetto della Convenzione, dettagliatamente descritti nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica, ove migliorativa, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara;
 - b) garantire la continuità dei servizi presi in carico coordinandosi per la esecuzione delle prestazioni con eventuali Fornitori a cui è subentrato;
 - c) adottare nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti delle Amministrazioni nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
 - d) erogare i servizi oggetto della Convenzione ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella Convenzione e negli Atti di gara predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alla Agenzia di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nella Convenzione e negli Ordinatori di Fornitura, e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;

- e) dotare il personale delle divise di modello e dei dispositivi di protezione individuale previsti dalla normativa, e di tutte le attrezzature necessarie per l'espletamento del servizio;
 - f) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
 - g) su richiesta scritta dell'Agenzia o delle singole Amministrazioni Contraenti, il Fornitore dovrà presentare il libro unico del lavoro. Nel caso di inottemperanza agli obblighi ivi precisati accertati dalla richiedente, la medesima comunicherà, al Fornitore e se necessario all'Ispettorato del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sul valore del corrispettivo mensile corrisposto ovvero alla sospensione del pagamento dei successivi corrispettivi, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. La detrazione del 20% sarà applicata fino al momento in cui l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che gli obblighi predetti siano integralmente adempiuti. Per tali detrazioni il Fornitore non può opporre eccezioni alla richiedente né ha titolo per un eventuale risarcimento del danno;
2. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alla Agenzia in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione di rendicontazione delle forniture secondo quanto previsto al successivo articolo 13.

Articolo 10 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione.

6. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016, a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva.

Articolo 11 - Reportistica

Servizio di rendicontazione: il Fornitore si impegna a mettere a disposizione della Agenzia Intercent-ER e delle Amministrazioni Convenzionate, in ogni momento, il quadro completo per i diversi servizi in Convenzione.

L'Agenzia e le Amministrazioni convenzionate, oltre a quanto sopra, si riservano altresì di chiedere l'elaborazione di report specifici, da inviare a cura del Fornitore, preferibilmente in formato elettronico, entro 15 giorni dalla richiesta, pena l'applicazione di penali.

Articolo 12 - Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto della Convenzione e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di seguito riportate.
2. Le attività specifiche e le modalità organizzative ed operative di espletamento dei servizi richiesti, i risultati attesi, i livelli di servizio, nonché le procedure e gli strumenti per la verifica del raggiungimento degli stessi, saranno concordati direttamente con le Amministrazioni convenzionate sulla base delle esigenze delle stesse.
3. La società fornitrice si impegna a mantenere il proprio personale aggiornato rispetto agli strumenti innovativi, sia in termini organizzativi che in termini tecnici e metodologici.
4. Tutte le attività oggetto della presente Convenzione sono svolte dal Fornitore in stretto collegamento con le Amministrazioni convenzionate.
5. Qualora il fornitore, durante lo svolgimento dei servizi, dovesse trovarsi nella necessità di sostituire una o più risorse professionali, dovrà preventivamente darne comunicazione alle Amministrazioni convenzionate, indicando i nominativi ed allegando i curricula delle persone.
6. L'erogazione della prestazione si intende comprensiva di ogni onere e spesa, nessuno escluso.
7. Non sono ammesse prestazioni parziali, pertanto l'esecuzione di ciascuna prestazione deve avvenire secondo quanto disciplinato nel Capitolato Tecnico ovvero nell'Offerta Tecnica se migliorativa, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e le singole Amministrazioni.
8. Ai sensi della Legge Regionale n. 11/2004 e s.m.i. e dei conseguenti atti attuativi (Delibera di Giunta Regionale 287/2015) la Regione, gli Enti e gli Organismi Regionali, le loro Associazioni e Consorzi, quali le Agenzie, le Aziende e gli Istituti, anche autonomi ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai suddetti soggetti o dalle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, sottoposti all'applicazione degli obblighi di cui all'articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (l'elenco di tali Enti è disponibile sul sito di Intercent-ER [http://intercenter.regione.emilia-](http://intercenter.regione.emilia-romagna.it)

romagna.it, nella sezione dedicata a “NoTI-ER - ordini, DDT e fatture”), devono emettere gli ordini esclusivamente in forma elettronica attraverso la rete PEPPOL inviandoli al seguente PARTICIPANT ID _____ .

9. Inoltre, a partire dalle decorrenze indicate, il Fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate. Il Fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo Telematico di Interscambio NoTI-ER.
10. In alternativa, le Imprese potranno utilizzare le funzionalità semplificate per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici PEPPOL che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Articolo 13 - Livelli di servizio e verifiche sull'esecuzione

1. Il Fornitore si obbliga a prestare i servizi oggetto della presente Convenzione, secondo i livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero nell'Offerta Tecnica, se migliorativa o integrativa, pena l'applicazione delle penali di seguito riportate.
2. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni convenzionate contraenti di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche come indicato anche nel Capitolato tecnico.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni convenzionate contraenti.

Articolo 14 - Corrispettivi

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle Amministrazioni convenzionate contraenti per la fornitura dei servizi, oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, sono determinati sulla base dei prezzi unitari di cui all'Offerta Economica (*Indicare in dettaglio sulla base della formulazione dell'offerta economica*).
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alla prestazione dei servizi effettuata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali subfornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni

convenzionate contraenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 105, comma 13 del D.Lgs.n.50/2016.

3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. L'Agenzia non può in nessun caso essere ritenuta responsabile dei pagamenti relativi alla Convenzione in oggetto.

Articolo 15 - Adeguamento dei prezzi

1. È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del Codice.
2. Trascorso un anno dalla stipula della convenzione i prezzi possono essere aggiornati, in aumento o in diminuzione, su richiesta del Fornitore sulla base dei prezzi standard rilevati dall'ANAC, degli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta di revisione e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto.
3. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.
4. La revisione dei prezzi si applica a decorrere dalla data di adozione del relativo atto ai contratti stipulati successivamente a tale data. L'atto di revisione dei prezzi sarà comunicato al fornitore e pubblicato sul sito dell'Agenzia.

Articolo 16 - Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore dovrà rendicontare con periodicità trimestrale alle Amministrazioni convenzionate contraenti, su appositi rapporti, le attività svolte e il numero di giornate impiegate per i servizi a richiesta e le attività progettuali e il rispetto dei livelli di servizio per le attività erogate a canone (servizi continuativi) e dovrà effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni convenzionate contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'impresa dovrà emettere fattura alle Amministrazioni convenzionate contraenti, secondo le modalità che di seguito si riporta:
 - a) I servizi a richiesta e le attività progettuali verranno remunerati trimestralmente, ad avvenuta ricezione ed approvazione della relativa rendicontazione, sulla base delle giornate effettivamente erogate.
 - b) I servizi a canone verranno remunerati trimestralmente, ad avvenuta ricezione ed approvazione della relativa rendicontazione, per una quota pari a tre mensilità dell'importo del relativo servizio.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi di legge, a decorrere dalla data di ricezione della fattura da parte delle Amministrazioni convenzionate contraenti.
5. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'Articolo 1283 c.c..
6. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore e con le seguenti coordinate bancarie: Paese _____, CINIT/ _____, CINEUR/ _____, A.B.I./ _____, C.A.B./ _____, /IBAN/cc _____.
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere l'erogazione della prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r., rispettivamente dalle Amministrazioni convenzionate contraenti e/o dall'Agenzia.

Articolo 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Il conto corrente di cui al comma 6 dell'art. 15 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare alle Amministrazioni convenzionate contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti la presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alle Amministrazioni convenzionate contraenti e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Società; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche all'Agenzia.
7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alle Amministrazioni convenzionate contraenti, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà della Agenzia richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 18 - Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;

- c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 19 - Penali

1. Fatti salvi i casi non imputabili alle Amministrazioni convenzionate contraenti, a forza maggiore o a caso fortuito, in caso di ritardo rispetto a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere alle Amministrazioni convenzionate contraenti le penali di seguito riepilogate. Oltre al ritardo nella esecuzione di una determinata prestazione, anche il caso, in cui il Fornitore esegua tale prestazione in modo difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, comporterà l'applicazione della prevista penale.
2. L'applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dalle Amministrazioni convenzionate contraenti per gli acconti e per i pagamenti a saldo e/o attraverso l'emissione da parte dell'ufficio amministrativo competente delle Amministrazioni convenzionate, di una nota d'addebito, ai sensi dell'art.15, comma 1, D.P.R. 633/72.
3. L'applicazione della penale non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione della Convenzione, e che dovessero derivare dall'incuria dello stesso Fornitore.
4. Il mancato rispetto dei tempi concordati nel piano di attività definito dal Tavolo Tecnico di cui al par. 6 del Capitolato tecnico, ferme restando eventuali implicazioni di carattere civile o penale e la richiesta di danni, darà luogo all'applicazione di una penale pari allo 0,03% del valore complessivo della fornitura per ogni giorno di ritardo consecutivo (solare).
5. Per i servizi continuativi a canone indicati al par.4, lett.a), nn.1, 2 e 3 del Capitolato tecnico la penale è pari allo 0,5% del valore del canone trimestrale in caso di non rispetto del livello di servizio nell'ambito del trimestre (come indicato nelle relative tabelle del Capitolato).
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto al Fornitore dalle Amministrazioni convenzionate contraenti o dall'Agenzia; la Ditta deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dalle Amministrazioni convenzionate contraenti, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel

termine indicato, sono applicate alla Ditta le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle Amministrazioni convenzionate contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.
9. Le Amministrazioni convenzionate contraenti possono applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) per ciascun Ordinativo; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle Amministrazioni convenzionate contraenti e/o dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore all'importo sopra previsto comporta la risoluzione di diritto della Convenzione per grave ritardo. In tal caso le Amministrazioni convenzionate contraenti hanno facoltà di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti della Ditta per il risarcimento del danno.

10. L'Agenzia, per quanto di sua competenza, può applicare alla Ditta penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle Amministrazioni convenzionate contraenti. Resta fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 20 - Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data _____ dalla _____ avente n. _____ di importo pari ad Euro _____ = (_____/00).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle Amministrazioni convenzionate contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni convenzionate contraenti /l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni convenzionate contraenti /Agenzia verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni convenzionate contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni convenzionate contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 21 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia, nonché le Amministrazioni convenzionate contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 22 - Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni convenzionate contraenti potrà risolvere ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r., dalle Amministrazioni convenzionate contraenti e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, le stesse Amministrazioni convenzionate contraenti e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le Amministrazioni convenzionate contraenti potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni convenzionate contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi di cui all'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) in caso di gravi violazioni ostative dell'ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, ai sensi dell'art. 80, comma 4, del D.Lgs.50/2016;
 - l) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - m) qualora i Ministeri competenti arrivino ad un pronunciamento ufficiale sulle certificazioni necessarie, di contenuto sostanzialmente diverso da quello espresso nella presente Convenzione;
 - n) nel caso in cui si rilevino scostamenti nell'esecuzione del servizio nella misura e nelle modalità espressamente disciplinate dal Capitolato Tecnico.
4. L'Agenzia, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 Del D. Lgs. n. 50/2016, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, **senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento**, la Convenzione nei seguenti casi:
- a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni convenzionate contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";

- h) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui almeno 2 (due) Amministrazioni convenzionate contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
 - m) nel caso in cui si rilevino scostamenti nell'esecuzione del servizio nella misura e nelle modalità espressamente disciplinate dal Capitolato Tecnico.
5. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura.
 6. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o le Amministrazioni convenzionate contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
 7. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del medesimo le Amministrazioni convenzionate contraenti e/o della Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.
 8. Si precisa che, le cause di risoluzione di cui sopra possono riguardare la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni convenzionate contraenti, per le parti di loro rispettiva competenza, possono risolvere la Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura ovvero modificare la stessa Convenzione e/o l'Ordinativo di Fornitura.
 9. Nel caso di risoluzione degli Ordinativi di fornitura, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Ordinativo di fornitura.

Articolo 23 - Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dai singoli Ordinativi di Fornitura e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- iii) qualora taluno dei componenti l'Organo dell'Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
- iv) Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di Fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziare nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di Fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
- v) L'Amministrazione Contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Amministrazione, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di Fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
- vi) Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.
- vii) L'Amministrazione Contraente può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da

comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

viii) In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.

Articolo 24 - Eventi di forza maggiore

1. Si intende per forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza che impedisca al Fornitore di adempiere ad una più obbligazioni contrattuali, se, e nella misura in cui, provi:
 - [a] che tale impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo; e
 - [b] che l'evento non avrebbe potuto ragionevolmente essere previsto al momento della conclusione della Convenzione; e
 - [c] che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati o superati dal Fornitore stesso.
2. In assenza di prova contraria, si presume che gli eventi seguenti soddisfino le condizioni (a) e (b) del comma 1 del presente articolo, mentre resta a carico del Fornitore provare la sussistenza della condizione (c):
 - (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare;
 - (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
 - (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni;
 - (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione;
 - (v) peste, epidemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi;
3. Il Fornitore è tenuto a comunicare senza ritardo all'Agenzia il verificarsi dell'evento che inibisce l'adempimento degli obblighi contrattuali. L'Agenzia valuta il sussistere delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. Il Fornitore che si trovi in tali condizioni è esonerato dall'obbligo di adempiere alle proprie obbligazioni contrattuali e da responsabilità per danni o inadempimento, a partire dal momento in cui comunica l'evento all'Agenzia.
5. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano al Fornitore l'adempimento degli obblighi contrattuali.
6. Il Fornitore deve informare l'Agenzia non appena tali eventi cessino e lo stesso può riprendere l'adempimento delle proprie obbligazioni.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato sia, o diventi, insostenibile, sulla base delle esigenze della Agenzia e delle amministrazioni contraenti, le stesse avranno il diritto di risolvere la Convenzione e/o gli Ordinativi di Fornitura.
8. Le parti convengono che, in assenza di diverso accordo, la Convenzione e gli Ordinativi di Fornitura potranno comunque essere risolti ove la durata dell'impedimento superi i 120 giorni.

Articolo 25 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di terzi, in virtù dei servizi oggetto della presente Convenzione, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni convenzionate contraenti, per l'intera durata della Convenzione, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla stessa Convenzione. In particolare detta polizza tiene le Amministrazioni convenzionate contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alla stessa, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per le Amministrazioni convenzionate contraenti, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 26 - Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso la Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all'Amministrazione Contraente. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore. Il fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell'Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
8. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all'articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni Contraenti l'Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.

ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 27 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d, punto 2, del D. Lgs. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni convenzionate contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 28 - Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni convenzionate contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni convenzionate contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico del medesimo.
3. Le Amministrazioni convenzionate contraenti si impegna ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce allo stesso la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni convenzionate contraenti, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 29 - Responsabile della Fornitura e Referente del Fornitore

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. _____ il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell'Agenzia e delle Amministrazioni convenzionate contraenti.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio sono: numero telefonico _____, numero di fax _____, indirizzo e-mail _____.
3. Il Fornitore deve inoltre comunicare alle Amministrazioni Convenzionate Contraenti il nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto che svolgerà il ruolo di interfaccia con l'Amministrazione per tutte le attività ed eventuali problematiche inerenti il servizio.

Articolo 30 - Aggiornamento tecnologico

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnica del servizio oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto della medesima Convenzione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune alla Convenzione ed ai suoi allegati.

Articolo 31 - Foro competente

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni convenzionate contraenti, è competente in via esclusiva il foro in cui hanno sede le Amministrazioni convenzionate contraenti.

Articolo 32 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Fornitore dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della presente Convenzione, le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE/2016/679 circa la raccolta ed il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione della Convenzione stessa e degli Ordinativi di Fornitura, nonché di essere pienamente a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa.

L'informativa è contenuta al paragrafo 28 del Disciplinare di Gara che deve intendersi integralmente trascritto in questa sede.

2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Con la sottoscrizione della Convenzione il rappresentante legale del Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione e dei contratti attuativi, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara in precedenza richiamate.
4. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza previste dall' art 32 Regolamento UE 2016/679. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui agli artt. 7 e da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, Regolamento UE 2016/679 (GDPR). In coerenza con quanto previsto dalla normativa richiamata, il Fornitore si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dalle ulteriori norme regolamentari in materia, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in qualsiasi caso, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore qualora venga nominato "Responsabile del trattamento" si impegna inoltre a:

- a) adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 32 Regolamento UE 2016/679;
 - b) tenere un registro del trattamento conforme a quanto previsto dall'art. 30 del Regolamento UE/2016/679 ed a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento. Il Fornitore dovrà consentire alle Amministrazioni Contraenti di eseguire, anche tramite terzi incaricati, le verifiche sulla corretta applicazione delle norme in materia di trattamento dei dati personali;
 - c) predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art 13 del Regolamento UE 2016/679 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - d) dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
 - e) trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - g) consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
8. Ove applicabile, in ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento dei dati personali, il medesimo potrà essere nominato Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; in tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento da parte dell'Amministrazione Contraente relativamente ai dati personali di cui la stessa è titolare e che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito di erogazione dei servizi contrattualmente previsti. In tal caso, il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nell' Ordinativo di Fornitura, unitamente ai suoi allegati.
9. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonché ad

osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 33 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Articolo 34 - Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/16.

Articolo 35 - Sciopero del personale

1. In caso di sciopero il Fornitore deve porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto della Convenzione e comunque deve essere assicurato un servizio di emergenza.
2. In caso di inottemperanza le Amministrazioni Contraenti potranno procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.
3. Ogni sciopero deve essere comunicato dal Fornitore alle Amministrazioni Contraenti con un anticipo di almeno 7 gg.
4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

Articolo 36 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

AGENZIA

IL FORNITORE

*Sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/05 e s.m.i.

**ALLEGATO 1 ALLA CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AL
SISTEMA INFORMATIVO LAVORO DELL'EMILIA-ROMAGNA (SILER) E DELLE
AMMINISTRAZIONI RIUSANTI 3**

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER, C.F. 91252510374 con sede legale a Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott. Adriano Leli (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia)

E

Società _____ sede legale in _____ via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA/C.F. _____ domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a _____ il _____, e residente a _____ in Via _____, giusti poteri allo stesso conferiti da _____ (di seguito nominato, per brevità, "Fornitore");

OPPURE

_____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, in persona del _____ legale rappresentante _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante _____, sede legale in _____, Via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, sede legale in _____, via _____, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____, _____, repertorio n. _____ (di seguito nominata, per brevità, anche "**Fornitore**")

CLAUSOLE VESSATORIE

Il sottoscritto _____, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 12 (Modalità e termini di

esecuzione della fornitura), Articolo 13 (Livelli di Servizio e verifiche sull'esecuzione), Articolo 14 (Corrispettivi), Articolo 15 (Adeguamento dei prezzi), Articolo 16 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 17 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 19 (Penali), Articolo 20 (Cauzione definitiva), Articolo 21 (Riservatezza), Articolo 22 (Risoluzione), Articolo 23 (Recesso), Articolo 24 (Eventi di forza maggiore), Articolo 25 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 26 (Subappalto), Articolo 27 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 28 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 29 (Responsabile della fornitura), Articolo 31 (Foro competente), Articolo 32 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 33 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 36 (Clausola finale).

IL FORNITORE
